

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 aprile 2026, n. 102.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. (26G00120) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia». (26A03009) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia». (26A03010) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Comendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia». (26A03011) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia». (26A03012). Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia». (26A03013). Pag. 6



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2026. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. (26A03014). <i>Pag.</i> 8	DECRETO 22 maggio 2026. Sostituzione del commissario liquidatore della «Partenopea parcheggi società cooperativa a r.l.», in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02818). <i>Pag.</i> 16
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2026. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta. (26A03015) <i>Pag.</i> 9	DECRETO 26 maggio 2026. Liquidazione coatta amministrativa della «Future service 2000 società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02819) <i>Pag.</i> 16
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2026. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo. (26A03016). <i>Pag.</i> 10	DECRETO 8 giugno 2026. Liquidazione coatta amministrativa della «I-FID società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Pessinetto e nomina del commissario liquidatore. (26A02979) <i>Pag.</i> 17
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2026. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei Comuni di Acireale, di Giarre e di Riposto della Città metropolitana di Catania e il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina. (26A03017) <i>Pag.</i> 10	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	DECRETO 24 aprile 2026. «Cold ironing». Revisione del decreto 13 dicembre 2024, come modificato dal decreto 2 ottobre 2025 - PNRR-M3C2 - Investimento 2.3. (26A02965). <i>Pag.</i> 19
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	Presidenza del Consiglio dei ministri
DECRETO 22 maggio 2026. Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche. (26A02983) <i>Pag.</i> 11	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
Ministero delle imprese e del made in Italy	ORDINANZA 4 maggio 2026. Disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento degli interventi interessati dal Superbonus. (Ordinanza n. 273/2026). (26A02971) <i>Pag.</i> 28
DECRETO 22 maggio 2026. Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa sociale tipo B Pinna Eleonora - in liquidazione coatta amministrativa», in Serramanna. (26A02817). <i>Pag.</i> 15	ORDINANZA 4 maggio 2026. Disposizioni modificative dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 in materia di contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. (Ordinanza n. 275/2026). (26A02972) <i>Pag.</i> 33
	ORDINANZA 8 maggio 2026. Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 272/2026). (26A02970) <i>Pag.</i> 36



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2026.

Istituzione ed attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3 ed attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno. (26A03068). *Pag.* 43

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 18 marzo 2026.

Parere sul contratto di programma 2023-2026 tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. (AdB), relativo all'Aeroporto di Bologna, ex articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014. (Delibera n. 14/2026). (26A02981). *Pag.* 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ryaltris» (26A02961) *Pag.* 50

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tecentriq» (26A02962) . *Pag.* 50

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor e acido acetilsalicilico, «Turcer». (26A02963). *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Rifinah», «Rifadin» e «Rifater». (26A02976). *Pag.* 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Lansoprazolo EG Stada». (26A02977) *Pag.* 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilfenidato, «Noku». (26A02978). *Pag.* 53

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lisexamfetamina dimesilato, «Minalix». (26A02984). *Pag.* 53

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A03125). *Pag.* 55

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Modifica ordinaria del disciplinare della indicazione geografica protetta (IGP) dei prodotti agricoli «Patata della Sila» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e del decreto 22 dicembre 2025. (26A02964) *Pag.* 55

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Riconoscimento dell'associazione di protezione ambientale denominata «5 Terre Academy O.D.V.». (26A02980). *Pag.* 55

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario Diocesano di Santa Lucia - Divina Misericordia, in Caserta, frazione Centurano. (26A02975) *Pag.* 55

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione «Fondazione Caritas Veronese», in Verona. (26A02985). *Pag.* 55

Fusione per incorporazione della Parrocchia S. Bernardo nella Parrocchia Santi Ambrogio e Antonio, entrambe in Casnate con Bernate, con contestuale mutamento della denominazione in Parrocchia Santi Antonio e Bernardo. (26A02986) *Pag.* 55

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Martino, in Valgrana, della Parrocchia di S. Ambrogio e della Parrocchia di S. Anna, in Castelmagno, della Parrocchia di S. Michele, in Montemale, della Parrocchia di S. Giacomo, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, della Parrocchia di S. Pietro in Vincoli e della Parrocchia di S. Lucia, in Monterosso Grana e della Parrocchia di S. Ponzio, in Pradives nella Parrocchia Santa Maria della Valle, in Valgrana. (26A02987) *Pag.* 56

Ministero della difesa

Concessione delle medaglie d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri. (26A02969) *Pag.* 56



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109
del 23 dicembre 2020. (26A02966)..... Pag. 57

Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129
del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo
2023. (26A02967) Pag. 57

Integrazione dell'allegato B dell'ordinanza
n. 128 del 13 ottobre 2022 (26A02968)..... Pag. 57



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 aprile 2026, n. 102.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 7 e 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e, in particolare, l'articolo 14, comma 6-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, che prevede che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in 136 unità;

Ritenuta l'esigenza di dare attuazione all'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, apportando le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, volte a incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica di 24 unità di personale non dirigenziale;

Informate le organizzazioni sindacali con lettera prot. n. 0044114 del 29 settembre 2025;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1370/2025 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: «in 136 unità.» sono sostituite dalle seguenti: «in 160 unità.»

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente regolamento il Ministero della difesa provvede con le risorse finanziarie a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2401



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 214 del 12 settembre 1998:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei

principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999:

«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;



e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

«Art. 20 (*Il Ministero della difesa*). — 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 8 maggio 2010:

«Art. 14 (*Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e organismo indipendente di valutazione della performance*). — 1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale:

a) per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione;

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2025, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 2025:

«Art. 14 (*Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie*). — (*Omissis*).

6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Omissis».

— Si riporta l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 18 giugno 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 (*Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione*). — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d),

è stabilito complessivamente in 160 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.

4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.

26G00120



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

BARZANI S.E. NECHIRVAN IDRIS MUSTAFA;
BJÖRKLUND AMB. JAN;
DE BAUW AMB. PIERRE-EMMANUEL F.;
DE CARVALHO FUTSCHER PEREIRA AMB. BERNARDO LUÍS;
GIUSTO AMB. MARCELO MARTÍN;
SUZUKI AMB. SATOSHI;
VAN EE AMB. WILLEM ALEXANDER;
VIBE AMB. JOHAN.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2026

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

26A03009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

BRIENS AMB. MARTIN;
BUTTICÉ SIG. ALESSANDRO;
CEBALLOS ESCALERA Y GILA SIG. ALFONSO;
CHIAPPORI SIG. PIERRE-ANDRÉ;
DUONG AMB. HAI HUNG;
FALCO SIG. EMMANUEL;
MELNYK AMB. YAROSLAV;
VIGNALI SIG. LUIGI MARIA;
VIVALDI VEJAR AMB. ENNIO AUGUSTO.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2026

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

26A03010



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

AL JOMAILY	SIG.	AQEEL MAHMOOD DAWOOD
DE MARICHALAR Y SÁENZ DE TEJADA	SIG.	AMALIO
DI UBALDO	SIG.	MAURIZIO
FROSSATI	SIG.	GIORGIO
MARAZZI	SIG. RA	GIORGIA
PACCAGNELLA	SIG.	CLAUDIO
SAIHOOD	SIG.	SAADI WAHEEB

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2026

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

26A03011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;


Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

ALESSANDRINI	SIG.RA	BARBARA
ALHERSBISH	SIG.	JASIR SULEIMAN
BERNARDINI	SIG.	CARLO
BIN AYYAF	SUA ALTEZZA	NAWAF
CHINALI	SIG.	CLAUDIO
CHIRIBOGA BECDACH	SIG.	CARLOS DAVID
FRANCO	SIG.	ROCCO
MASI	SIG.RA	PAOLA
PALAZZI	SIG.	ALESSANDRO
ROTELLI	SIG.	FAUSTO
SOLOVIANENKO	SIG.	ANATOLII
SPINETTA	SIG.RA	EMANUELA
TAVELLA	SIG.RA	PATRIZIA
TSE KOON HANG	SIG.RA	ADA
YANG	SIG.	JAMES TING YEH



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2026

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

26A03012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2026.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.


È conferita l'onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

ALBERTI	SIG.	GIROLAMO MARCELLO
ANDGULADZE	SIG.	GEORGE
ANDREINI	SIG.RA	BARBARA
ARAKI	SIG.	NAOYA
ARENE	SIG.	ALBERTO
ASSILBEKOVA	SIG.RA	KURALAY
BACCHELLI	SIG.	STEFANO
BAYÜLGEN	SIG.	HAKAN
BERRETTA	SIG.	GIOVANNI GINO

BERTOZZI	SIG.RA	YOLANDA
BARRANTES		
BIASIUCCI	SIG.	LEO
BOLDRINI	FRATE	MARINO
		MARCELO
BOMRAD	SIG.	DAVID
BOSCO	SIG.	GIONATA
BRANCA	SIG.RA	SIMONA
BREDA	SIG.RA	PAOLA
BUSINGYE	SIG.RA	ROSE
CASTELLI	SIG.	SANTINO
CATIZONE	SIG.	LUIGI
CAZACU	SIG.RA	LIDIA
CECCHETTI	SIG.	DENIS
CHADE	SIG.	JOSÉ JORGE
CHIERA-MAC-		
CHIA	SIG.RA	ANTONELLA
CHINDAMO	SIG.	DOMENICO
CIAMPOLINI	SIG.RA	ANNA
		LAURENT JEAN
CREMONA	SIG.	ENRICO
DA RUI	SIG.RA	NORMA MARIA
DA SILVA		
SOBRAL	SIG.	CARLOS
D'AMBROSIO	SIG.	MARCO
DE BEI	SIG.RA	ROBERTA
DE FERRARI	SIG.RA	LIVIA
DE LORENZO		
MESSINA	SIG.	JOSÉ
DE PETRIS	SIG.RA	SIMONA
DEL GOBBO	SIG.RA	MADDALENA
D'ETTORRE	SIG.RA	ENRICA
DI		
GIANNANTONIO	SIG.	GIOACCHINO
DI GILIO	SIG.	DONATO
DI GIOVANNI	SIG.	GIOVAN
		BATTISTA
		DIANA
DOBREVA	SIG.RA	SERGEEVA
DOLDÁN		MANUEL
BREUER	SIG.	NICOLÁS
DONADIO	SIG.RA	ANTONELLA



DOÑAS GÓMEZ	SIG.	LUIS ERNESTO	MACIJAUSKAITĖ-		
ĐULIĆ	SIG.RA	ALMA	BONDA	SIG.RA	JURGITA
ESPOSITO			MARAŞ	SIG.	GÖKHAN
OLAVIDE	SIG.	GIANFRANCO	MASALA	SIG.	ANTONIO
FALSETTO	SIG.RA	RAFFAELA	MAZZANTI	SIG.	CARLO
FARABBI	SIG.	PIERVITTORIO	MCOSKER	SIG.	MARCO
FARRONATO	SIG.RA	ROSE	MECARELLI	SIG.	TIMOTHY
FERRERO	SIG.RA	MONICA	MELCHIONI	SIG.	GIANCARLO
FERRIGNO	SIG.	CARLO	MICHELSON	SIG.	FILIPPO
FILIPPI	MONSI- GNOR	GIUSEPPE	MIRAVALLS	SIG.RA	PATRICIA
FILIPPINI	SIG.RA	MARIA FLAVIA	MIYAKAWA	SIG.	ANA CECILIA
FIORETTI	SIG.RA	RAMONA	MORELLI	SIG.	DAVIDE
FRANCESCHI	SIG.RA	SUSANNA	MORONA	SIG.RA	OLIVIERO
GAMBARO	SIG.	BEATRICE	MUNZAR	ON.	DOMENICA
GARRONE	SIG.RA	FABIO SILVIO	MUSTONE	SIG.	VOJTECH
GERETTO	SIG.	GIOVANNI	NACCARATO	SIG.	ALBERTO
GIACALONE	SIG.	ANDREA	NERVINO	SIG.	ANTHONY
GIORGINI	SIG.RA	ALESSANDRO	NOVELLINO	SIG.RA	FORTUNATO
GNADE	SIG.RA	MICHAEL LOUIS	NOVOTNY	SIG.RA	ESTERINA
GODREJ	SIG.RA	SILVIA	VALLARELLI	SIG.RA	LILIANA
GRAZIOLI	SIG.	MARIJKE	OMAR MANSUR	SIG.	RENATA MARIA
GUASTELLA	SIG.	PHEROZA	OPPICI	SIG.RA	ABDALLA
HAYDAR	GEN. B.	JAMSHYD	ORSETTI	SIG.RA	FRANCA
KAUKĒNAS	SIG.	ROBERTO	PAI	SIG.	ANGELINA
KIRAÇ	SIG.	CLAUDIO	PALOMBO	SIG.	AMIT
LANDOLINA	SIG.	ALFREDO	PASQUALE	SIG.	EDMONDO
LATINI	SIG.	YOUSSEF	PERKOV	SIG.	ALESSANDRO
LEE	SIG.	RIMANTAS	PERNA	SIG.RA	ANGELO MARIA
LENZI	SIG.	YUSUF	PHAM	SIG.RA	ANDREA
LI-FAN-SE	SIG.	SIMONE	PHAM	SIG.RA	MARINA C.
LIGUORI	SIG.	MARIO	PIGNONE	SUOR	BICH NGOC
LOCCARINI	SIG.	SHAWN JUNG	PINHEIRO ESTE-	SIG.RA	ROBERTA RITA
LUPI	PADRE	HAK	VES TORRES	SIG.	FERNANDA
		JONAS OSCAR	POGGI MACHUCA	SIG.	LUIS ANTONIO
		YURII	POGGIO	SIG.	GIORGIO
		VINCENZO	PORCARI	SIG.RA	KAROLINA
		ERNESTO LUIGI	PRAVETTONI	SIG.	DAFNE
		EUGENIO			ALBERTO
		PIETRO LUIGI			



RAMALHO DE	SIG.RA	BERENILDA
MELLO	SIG.	ROBERTO
RANZA	SIG.	JAIME
RETAMAL	SIG.	ANDREA
RINALDI	SIG.RA	VENANZIA
RIZZI	SIG.	MARIO
ROBUSTELLI	SIG.	STEFANO
ROSATELLI	SIG.RA	LAURA
SALAS REDONDO	SIG.	NASSOUH
SALLOUM	SIG.RA	BILAIBHAN
SAMPATISIRI	SIG.	VINCENZO
SANTOMAURO	SIG.	PÉTER
SÁRKÁNY	SIG.	LOUIS
SCAGLIONE	SIG.	OLEKSANDR
SMYRNOV	SIG.	HERMANOVYCH
SOSNOWSKI	SIG.	ROMAN
SOUSA LIMA	SIG.RA	ANA MARIA
VILELA	SIG.	MAKSYM
TYMOSHENKO	SIG.RA	INMACULADA
VALLE DE LA	SIG.RA	MARICA
TORRE	SIG.	RICHARD
VIANO	SIG.	ALFONSO
VILLAGE	GEN. C.A.	HARALD
VITIELLO	SIG.	MASANORI
VODOSEK	SIG.	DONG HAN
YAZAWA		
YOOK		

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2026

MATTARELLA

*TAJANI, Ministro degli affari
esteri e della cooperazio-
ne internazionale*

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2026.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola e con la quale sono stati stanziati euro 17.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025, è stato integrato di euro 17.850.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025, è stato integrato di euro 45.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1154 del 15 luglio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola»;

Vista la nota del 14 maggio 2026 del Presidente della Regione Piemonte - commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;



Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 maggio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A03014

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2026.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e con la quale sono stati stanziati euro 1.550.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025, è stato integrato di euro 7.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto le-

gislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1155 del 15 luglio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta»;

Vista la nota del 6 maggio 2026 del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 maggio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A03015



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2026.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano (Mo), in località Boccassuolo e con la quale sono stati stanziati euro 3.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025, è stato integrato di euro 11.985.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 per l'avvio delle attività di cui alla lettera c) e per gli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1156 del 30 luglio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento franoso verificatosi a partire dal giorno 14 marzo 2025 nel territorio del Comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo»;

Vista la nota del 14 maggio 2026 del Presidente della Regione Emilia-Romagna con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 maggio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conse-

guenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano (Mo), in località Boccassuolo.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A03016

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2026.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei Comuni di Acireale, di Giarre e di Riposto della Città metropolitana di Catania e il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2026


Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei Comuni di Acireale, di Giarre e di Riposto della Città metropolitana di Catania e il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina e con la quale sono stati stanziati euro 12.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2026 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025, è stato integrato di euro 6.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1151 del 2 luglio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza de-



gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei Comuni di Acireale, di Giarre e di Riposto della Città metropolitana di Catania e il 16 e il 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina»;

Vista la nota del 20 maggio 2026 del Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1151 del 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 giugno 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei Comuni di Acireale, di Giarre e di Riposto della Città metropolitana di Catania e il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A03017

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 maggio 2026.

Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;


Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 maggio 2026, n. 79, recante «Credito di imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche»;

Visto il comma 1, dell'art. 4, del citato decreto-legge n. 33 del 2006, ove si dispone che, «1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il successivo comma 3, ove si stabilisce che «Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»;



Visto il successivo comma 5, ove si stanziavano, per l'anno 2026, 10 milioni di euro da destinare alla suddetta misura di credito di imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'art. 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 *final*);

Vista la raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e, in particolare, gli articoli 67, 91 e 92;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», e, in particolare, gli articoli 31 e seguenti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della pesca continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN e SIPA;



Ritenuta la necessità di definire le modalità di accesso al beneficio nonché, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, alle imprese ittiche;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese esercenti l'attività di pesca di cui all'art. 2 un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività ittica, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2.

Beneficiari

1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono le microimprese, le piccole e le medie imprese, come definite dall'art. 2 della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, attive nel settore della pesca professionale.

2. Possono accedere al contributo le imprese di cui al comma 1, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

b) le imprese che rientrano nei casi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

4. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 33 del 2026, si considera rientrante nel contributo straordinario esclusivamente l'acquisto di gasolio e di benzina per l'alimentazione del naviglio peschereccio, con esclusione del gasolio e della benzina destinato a ogni altro impiego.

Art. 3.

Domanda di concessione del contributo

1. Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati presentano domanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale del medesimo Ministero. Con circolare della Direzione generale PEMAC, da emanarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, sono comunicate le date entro le quali, a pena di esclusione, può essere presentata la domanda, nonché le relative istruzioni operative. L'arco di tempo disponibile per la trasmissione della domanda non può essere inferiore a trenta giorni.

2. La domanda contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) anagrafica dell'impresa, con l'indicazione delle unità da pesca dalla stessa armate;

b) ammontare delle spese sostenute dall'impresa richiedente per l'acquisto di gasolio e benzina per l'esercizio dell'attività ittica dal 1° marzo 2026 al 31 maggio 2026;

c) eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* in relazione ai medesimi costi;

d) nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;

e) dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l'alimentazione del naviglio peschereccio;

f) dichiarazione di regolarità fiscale;

g) dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;

h) dichiarazione di non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

3. Il richiedente allega alla domanda:


a) copia delle fatture di acquisto del gasolio e della benzina effettuate nel periodo 1° marzo - 31 maggio 2026;

b) quietanza di pagamento delle fatture o altro documento idoneo a comprovare il pagamento delle stesse;

c) estratto, in copia, del «libretto di controllo» del carburante per il periodo oggetto di contribuzione.

4. Nello stesso termine di cui al comma 1 i soggetti interessati possono:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;



b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto.

5. Sono considerate irricevibili le domande che non sono trasmesse secondo le modalità definite nel presente articolo.

Art. 4.

Riparto, ammontare e concessione del beneficio

1. Decorso il termine per l'invio delle domande di cui all'art. 3, la Direzione generale PEMAC, con le modalità di cui ai commi seguenti, determina l'ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di credito d'imposta dalle domande ammissibili ai sensi dell'art. 3 e individua, con decreto pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del contributo sotto forma di credito di imposta spettante a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.

2. Ove l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 sia inferiore allo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, l'aliquota è pari al limite di legge, fissato nel 20 per cento.

3. Ove l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, l'aliquota è determinata rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d'imposta richiesti.

4. Per le imprese che hanno diritto a un contributo sotto forma di credito d'imposta superiore a 150.000,00 euro, il beneficio è utilizzabile all'esito dell'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la Direzione generale PEMAC comunica all'impresa richiedente la possibilità di utilizzare il credito d'imposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 5.

Modalità di fruizione

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è comunicato il codice tributo.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non

concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Cumulabilità

1. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto, nonché con aiuti *de minimis* in relazione ai medesimi costi purché tale cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto consentita dalla disciplina europea di riferimento.

Art. 7.

Controlli, sanzioni e decadenza dal beneficio

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio in relazione al costo agevolabile sostenuto, attestato dalle relative fatture, e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonché sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione e per il mantenimento dell'agevolazione.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione totale o parziale del credito d'imposta di cui al presente decreto, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, previo svolgimento delle verifiche di competenza, provvede ad attivare le procedure di recupero.


3. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente fruito ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, migliorato di interessi e sanzioni ai sensi di legge.

Art. 8.

Registrazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nei Registri SIAN/SIGEPA è effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede altresì alla registrazione degli aiuti individuali concessi ai sensi del comma 5 del precedente articolo nei Registri SIAN/SIGEPA, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.



Art. 9.

Regolazioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto stanziate sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate sulla contabilità speciale n. 1778 denominata «AGENZIA ENTRATE - FONDI BILANCIO», aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 10.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entra in vigore nella data della sua pubblicazione. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 maggio 2026

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 813

26A02983

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa sociale tipo B Pinna Eleonora - in liquidazione coatta amministrativa», in Serramanna.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023,

con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2013 n. 675/2013, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa sociale tipo B Pinna Eleonora - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Serramanna (SU) (codice fiscale 03061740928), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Ignazio Zucca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Ignazio Zucca dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Ignazio Zucca, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa sociale tipo B Pinna Eleonora - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Serramanna (SU) (codice fiscale 03061740928), la dott.ssa Miriam Meloni, nata a Cagliari (CA) il 10 maggio 1966 (codice fiscale MLNMR-M66E50B354J), ivi domiciliata in via Sonnino n. 128.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02817



DECRETO 22 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Partenopea parcheggi società cooperativa a r.l.», in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 2017 n. 368/2017, con il quale la società cooperativa «Partenopea parcheggi società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli (NA) (codice fiscale 04845721218), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Corrado Ravani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2019, n. 38/2019, con il quale il dott. Gianluca Cotecchia è stato nominato commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione dell'avv. Corrado Ravani, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 23 giugno 2023, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Gianluca Cotecchia dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Gianluca Cotecchia, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Partenopea

parcheggi società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli (NA) (codice fiscale 04845721218), l'avv. Francesco Napolitano, nato a Napoli (NA) il 1° aprile 1974 (codice fiscale NPLFNC74D01F839M), ivi domiciliato in via Posillipo n. 382.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02818

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Future service 2000 società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 29 marzo 2018 n. 66/SAA/2018, con il quale la società cooperativa «Future service 2000 società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Roma (C.F. 05978831005), è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Vincenzo Carbone;



Vista la sentenza dell'11 luglio 2019, n. 562/2019, del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa succitata;

Considerato che, ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Future service 2000 società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Roma (C.F. 05978831005), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza (CS) il 29 ottobre 1961 (codice fiscale PSNGPP61R29D086J), domiciliato in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 11/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02819

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «I-FID società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Pessinetto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 inerente la «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 contenente «Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966 circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 circa il «Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 concernente la «Disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici»;


Visto in particolare, l'art. 301, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che «Con il provvedimento che dispone la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore»;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Visto il successivo decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento della predetta banca dati, finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della Direzione generale servizi di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;



Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.d., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, relativi alla riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 commi 1 e 4, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e le denominazioni «Ministero delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, ad ogni effetto ed ovunque presenti, le denominazioni «Ministero dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il provvedimento del 12 luglio 2023, modificato in data 22 ottobre 2024 con il quale la società «I-FID società fiduciaria e di revisione S.r.l.» con sede legale a Pessinetto (TO) C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02668360064 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;

Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2026 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che, ai sensi dell'art. 1 d.l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale al provvedimento di revoca e il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di revoca;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 dispone che le società fiduciarie nei confronti delle quali sia stata pronunciata la revoca dell'autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il cui rinvio è oggi inteso al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ai sensi di quanto previsto all'art. 294 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto pertanto, a seguito del richiamato provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986,

n. 430, di dovere assoggettare la società «I-FID società fiduciaria e di revisione S.r.l.» con sede legale a Pessinetto (TO) C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02668360064» alla liquidazione coatta amministrativa, di cui agli articoli 293 e segg. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

Considerati in coerenza con gli obiettivi sottesi alla presente procedura, gli specifici requisiti professionali ed il profilo caratterizzato da elevata qualificazione ed esperienza del dott. Marco Ziccardi;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

«I-FID società fiduciaria e di revisione S.r.l.» con sede legale a Pessinetto (TO) C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02668360064», è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 293 e seguenti decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura, è preposta in qualità di commissario liquidatore, il dott. Marco Ziccardi, nato a Torino il 5 agosto 1968, c.f. ZCCMRC68M05L2190, domicilio professionale a Torino, corso Svizzera 30, in considerazione degli specifici requisiti professionali, dell'elevata qualificazione ed esperienza, come risultanti dal *curriculum vitae*.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 1997, n. 112.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Torino, nonché alla cancelleria del Tribunale di Torino - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 300 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà trasmesso alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: Urso

26A02979



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 aprile 2026.

«Cold ironing». Revisione del decreto 13 dicembre 2024, come modificato dal decreto 2 ottobre 2025 - PNRR-M3C2 - Investimento 2.3.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e il comma 5 che dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio

2021, così come da ultimo modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025;

Vista la «Missione 3» rubricata «infrastrutture per una mobilità sostenibile» che mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile e in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione;

Visto che, in stretta connessione con l'impianto strategico della predetta Missione, a valere su risorse nazionali verranno finanziati interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il miglioramento della competitività, capacità e produttività dei porti italiani, con una particolare attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale della mobilità via mare dei passeggeri e delle merci;


Visto in particolare, nell'ambito della Missione 3, l'Investimento PNRR M3C2-2.3 «Cold ironing», per cui «La finalità dell'investimento è ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo. L'investimento consiste nella realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nelle aree portuali (banchine) e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione.»;

Visto che per l'Investimento PNRR M3C2-2.3 «Cold ironing» sono previsti una *Milestone* (M3C2-7 con scadenza al 30 settembre 2024), relativa all'aggiudicazione degli appalti per la costruzione di almeno 15 impianti di «Cold ironing» in almeno dieci porti, e un *target* (M3C2-12 con scadenza al 30 giugno 2026) relativo al rilascio di certificati di completamento dei lavori e accettazione delle stime dei costi di connessione da parte del promotore per almeno quindici infrastrutture di *Cold ironing* in almeno dieci porti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024, n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni - di variazione della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che, per la realizzazione della misura M3C2-I.2.3, assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risorse finanziarie per complessivi 400 milioni di euro, di cui 178,13 milioni di euro per progetti in essere e 221,87 milioni di euro per nuovi progetti;

Considerato che ai sensi del comma 6-*bis*, dell'art. 2 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;



Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali;

Considerato che alla Misura PNRR M3C2-Investimenti 2.3 «*Cold ironing*» è associata una percentuale pari al 100% di contributo all'obiettivo climatico;

Visto il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 nonché il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento che richiede da una parte che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione e, dall'altra, che i progetti PNRR e i relativi *target* non siano cofinanziati a valere su altri fondi di fonte europea;

Visto altresì il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, *Euratom*) 1046/2018 sopra citato e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Viste le ulteriori circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per la corretta gestione e attuazione degli interventi PNRR;

Visto il Sistema di gestione e controllo PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Si.Ge.Co. PNRR MIT) e relativi allegati, che descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere per la gestione e il controllo del PNRR delle misure di competenza dell'amministrazione;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico»;

Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono state ripar-

tite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera c), numero 11 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che nell'ambito delle risorse assegnate al settore portuale destina complessivi euro 700 milioni per l'elettrificazione delle banchine (*Cold ironing*) ripartiti in annualità come segue: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, col quale è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1 al decreto medesimo, per un importo complessivo di 2.835,63 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 aprile 2023, n. 101, con il quale vengono ammessi a finanziamento ulteriori interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare per complessivi 24,37 milioni di euro di cui 14,37 milioni sull'annualità 2025 e 10 milioni sull'annualità 2026;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, n. 386 concernente l'istituzione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108;

Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni;


Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, concernente il «regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 19 del «Codice dei contratti pubblici» che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamenta-



re adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalità n. 134 del 4 novembre 2024 che istituisce un gruppo di lavoro sul *Cold ironing*, il quale ha trasmesso una relazione finale sull'ammissibilità degli interventi al finanziamento PNRR;

Visto l'art. 1, commi 6 e 8 del richiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, con cui si dispone una riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 11 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli anni 2024 e 2025 per complessivi 170 milioni di euro e contestuale impegno nelle annualità 2027 e 2028;

Visto il decreto del 13 dicembre 2024, n. 321, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono state ripartite le risorse destinate all'Investimento PNRR M3C2-I. 2.3 «*Cold ironing*» tra gli interventi di cui all'Allegato 1 e assegnate ai soggetti attuatori indicati nel medesimo allegato, per un importo complessivo pari a 305.590.639,26 euro, di cui 186.520.639,26 euro per nuovi progetti e 119.070.000,00 euro per progetti in essere;

Vista la relazione allegata al decreto del 13 dicembre 2024, n. 321, del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, riguardante l'ammissibilità degli interventi di elettrificazione delle banchine portuale al finanziamento PNRR, trasmessa dal gruppo di lavoro sul *Cold ironing* istituito con decreto del direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalità n. 134 del 4 novembre 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui si dispone una decurtazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 11 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, afferenti al Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS-Elettrificazione delle banchine (*Cold ironing*), a valere sul Capitolo 7258, p.g. 10, riducendone la dotazione finanziaria per un importo complessivo pari a 130,95 milioni di euro, di cui 0,95 milioni di euro riferiti all'annualità 2025, 50 milioni di euro riferiti all'annualità 2027 e 80 milioni di euro riferiti all'annualità 2028;

Visto il decreto del 2 ottobre 2025, n. 241, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui è stata rivista la ripartizione delle risorse destinate alla misura PNRR M3C2-Investimento 2.3 «*Cold ironing*» tra gli interventi di cui all'allegato 1 e assegnate ai Soggetti attuatori indicati nel medesimo allegato, per un importo complessivo pari a 305.590.639,26 euro di cui 215.773.632,09 euro per «nuovi progetti» e 89.817.007,17 euro per «progetti in essere»;

Considerato che il richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2021, n. 330, assegna all'intervento relativo al porto di Trieste - «Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo VII» (CUP: C91F20000110002), risorse per ammontare pari a 8.000.000,00 euro;

Considerato che il richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 02 ottobre 2025, n. 241, assegna all'intervento relativo al porto di Trieste - «Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo VII» (CUP: C91F20000110002), risorse per ammontare pari a 8.000.000,00 euro, di cui 6.275.624,23 euro per progetti in essere e 1.724.375,76 euro per nuovi progetti;

Considerato che le risorse di cui al citato decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 agosto 2021, n. 330, assegnate all'intervento relativo al porto di Trieste - «Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo VII» (CUP C91F20000110002), risultano già integralmente erogate per l'intero importo di 8.000.000,00 euro;

Ritenuto opportuno imputare gli importi già erogati per il citato intervento relativo al porto di Trieste - «Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo VII» (CUP: C91F20000110002) a valere sulle risorse relative alla quota progetti in essere, di cui il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024, n. 164 - di variazione della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per



l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2021, n. 330, assegna, per gli interventi di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale relativi al porto di Piombino - «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B78I21001380001) e al porto di Portoferraio - «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B98I21001220001), un finanziamento pari a 16.000.000,00 euro per ciascun intervento;

Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2025, n. 241, assegna ai predetti interventi di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale risorse complessive pari a 26.000.000,00 euro, interamente imputate alla quota «nuovi progetti», di cui 15.338.658,91 euro per l'intervento relativo al porto di Portoferraio (CUP: B98I21001220001) ed 10.661.341,09 euro per l'intervento relativo al porto di Piombino (CUP: B78I21001380001);

Considerato che le risorse assegnate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2021, n. 330 ai predetti interventi di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale e imputate alla quota «nuovi progetti» dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2025, n. 241, risultano già integralmente erogate, per un importo pari a 10.661.341,09 euro per l'intervento relativo al porto di Piombino «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B78I21001380001) e per un importo pari a 11.838.658,91 euro per l'intervento relativo al porto di Portoferraio «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B98I21001220001);

Ritenuto opportuno imputare gli importi già corrisposti per i predetti interventi relativi al porto di Piombino «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B78I21001380001) e al porto di Portoferraio «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B98I21001220001) a valere sulle risorse relative alla quota «progetti in essere» di cui il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024, n. 164 - di variazione della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Considerato che, in relazione alle risorse assegnate ai predetti interventi dal decreto del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2025, n. 241, le somme già erogate per i medesimi interventi sono riconoscibili entro il limite dell'importo complessivamente assegnato ai medesimi interventi dal citato decreto, pari a 26.000.000,00 euro;

Considerato che, come specificato nella relazione allegata al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2024, n. 321, una quota pari a 3.500.000,00 euro delle risorse originariamente assegnate dal medesimo decreto al predetto intervento relativo al porto di Portoferraio «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B98I21001220001) costituisce finanziamento aggiuntivo destinato al completamento del progetto in essere, già finanziato a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2021, n. 330;

Vista la nota acquisita al prot. n. 989 del 27 gennaio 2026, con cui l'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale ha chiesto la rimodulazione del predetto finanziamento aggiuntivo di 3.500.000,00 euro, proponendone la ripartizione tra 1.565.000,00 euro in favore dell'intervento relativo al porto di Portoferraio «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B98I21001220001) ed euro 1.935.000,00 in favore dell'intervento relativo al porto di Piombino «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B78I21001380001), per la realizzazione di un nuovo punto di allaccio e per l'acquisizione di sistemi di connessione aggiuntivi in media e bassa tensione destinati ai traghetti adibiti al servizio di continuità territoriale, da completare entro le scadenze previste;

Ritenuto opportuno procedere alla rimodulazione del predetto finanziamento aggiuntivo, secondo quanto proposto dall'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale, in quanto funzionale ad una più efficace allocazione delle risorse, al completamento delle dotazioni necessarie all'operatività degli interventi e, dunque, al miglior perseguimento dell'interesse pubblico connesso alla realizzazione degli stessi;

Ritenuto, pertanto, opportuno assegnare all'intervento relativo al porto di Portoferraio «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B98I21001220001), un finanziamento complessivo pari a 13.403.658,91 euro, di cui 11.838.658,91 euro imputati alla componente «progetti in essere» e 1.565.000,00 euro imputati alla componente «nuovi progetti» e all'intervento relativo al porto di Piombino «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri» (CUP: B78I21001380001) un finanziamento complessivo pari a 12.596.341,09 euro, di cui 10.661.341,09 euro imputati alla componente «progetti in essere» e 1.935.000,00 euro imputati alla componente «nuovi progetti», ferma restando l'invarianza dell'importo complessivamente assegna-



to all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale per i due interventi, pari a 26.000.000,00 euro;

Vista la nota prot. 770 del 22 gennaio 2026, con la quale la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità ha comunicato ai soggetti attuatori del Piano nazionale complementare al PNRR che, con riferimento ai disimpegni disposti ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, per i quali era previsto il re-impegno nelle annualità 2027 e 2028 ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c, punti 4, 5 e 6 del medesimo decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ha disposto una riduzione delle risorse assegnate alla Misura 11 per complessivi 130,95 milioni di euro e che, conseguentemente, erano in corso le attività finalizzate alla ri-parametrizzazione del contributo pubblico assegnato ai singoli interventi;

Considerato che tra gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR - Punto 11, con il richiamato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 aprile 2023, n. 101, figura l'intervento denominato «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005), di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, ammesso a finanziamento nel limite massimo di 6.000.000,00 euro;

Visto l'accordo procedimentale prot. n. 19693 del 27 giugno 2023, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, con il quale sono state disciplinate le modalità di erogazione, monitoraggio e rendicontazione del finanziamento assegnato all'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005), per l'importo complessivo di 6.000.000,00 euro, di cui 3.537.956,50 euro a valere sull'annualità 2025 e 2.462.043,50 euro a valere sull'annualità 2026;

Visto il decreto direttoriale n. 187 del 5 luglio 2023 con cui è stato approvato e reso esecutivo il predetto accordo procedimentale prot. n. 19693 del 27 giugno 2023 ed è stato altresì autorizzato, in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, l'impegno dell'importo complessivo di 6.000.000,00 euro, di cui 3.537.956,50 euro a valere sull'annualità 2025 e 2.462.043,50 euro a valere sull'annualità 2026 per la realizzazione dell'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005), a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare al PNRR - Punto 11;

Considerato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano disposte erogazioni in favore dell'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005) a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare al PNRR - punto 11, di cui al richiamato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 aprile 2023, n. 101;

Rilevato che, come risultante dal sistema contabile Si.Co.Ge., una quota dei disimpegni disposti ai sensi dell'art. 1, comma 8 del richiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dal-

la legge 29 aprile 2024, n. 56, con contestuale impegno nelle annualità 2027 e 2028, e successivamente oggetto di decurtazione da parte della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, afferisce all'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005), per un importo pari a 3.537.956,50 euro, corrispondente alla quota originariamente imputata all'annualità 2025;

Preso atto che, con riferimento alla Misura M3C2 - Investimento 2.3 «Cold ironing» del PNRR, così come riportato nell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio UE (ST 15106/25 ADD 1) del 27 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sono state apportate le seguenti modifiche:

descrizione del *target* finale M3C2-12 che prevede il rilascio di certificati di completamento dei lavori e accettazione delle stime dei costi di connessione da parte del promotore per almeno quindici infrastrutture di *cold ironing* in almeno dieci porti;


differimento del termine per il conseguimento del *target* finale M3C2-12 dal T1-2026 al T2-2026;

Considerato che, ai fini dell'individuazione di possibili fonti alternative di copertura finanziaria per gli interventi incisi dai disimpegni disposti ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità ha svolto una ricognizione istruttoria sull'insieme degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare al PNRR, tenendo conto, in particolare, dello stato di attuazione, del cronoprogramma procedurale e finanziario e della compatibilità con i termini e le condizionalità del PNRR;

Considerato che, all'esito della predetta istruttoria, l'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005) è risultato l'unico, tra quelli incisi dai richiamati disimpegni, compatibile con i requisiti e con le tempistiche di attuazione della misura PNRR M3C2 - Investimento 2.3 «Cold ironing», avuto particolare riguardo alla conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026 e all'accettazione delle stime di connessione da parte del soggetto attuatore;

Vista la nota prot. n. 1183 del 30 gennaio 2026 con cui la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità ha richiesto all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale elementi informativi al fine di valutare l'ammissibilità dell'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005) a valere sulle risorse del PNRR, in considerazione della coerenza dello stesso con i requisiti e le tempistiche del PNRR, al fine di mitigare i potenziali effetti della ri-parametrizzazione del contributo pubblico di cui alla richiamata nota prot. n. 770 del 22 gennaio 2026;

Vista la nota acquisita al prot. n. 1580 del 10 febbraio 2026, con i relativi allegati, con cui l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale ha fornito gli elementi informativi richiesti in riscontro alla predetta nota prot. n. 1183 del 30 gennaio 2026;



Considerato che, all'esito dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione acquisita agli atti, l'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005) risulta coerente con le finalità, i termini di attuazione e le condizionalità della misura PNRR M3C2 - Investimento 2.3 «Cold ironing», e pertanto risulta ammissibile al finanziamento a valere sulle risorse di cui alla predetta misura;

Considerato che, in base alla documentazione trasmessa dal soggetto attuatore risultano verificati, in particolare, la compatibilità del cronoprogramma con i termini di conseguimento del *target* finale della misura M3C2-12, nonché l'assenza di doppio finanziamento per le medesime voci di costo;

Considerato che l'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005) si trova in avanzata fase di attuazione, presentando al 28 febbraio 2026 uno stato di avanzamento lavori pari a 3.533.355,75 euro a fronte di un importo complessivo di 6.000.000,00 euro, e che il mancato ristoro delle risorse originariamente assegnate sarebbe suscettibile di compromettere la continuità attuativa e finanziaria dell'intervento, con conseguente pregiudizio per la regolare prosecuzione dei lavori e per l'interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell'opera;

Considerato che l'ammissione a finanziamento dell'intero importo dell'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005) a valere sulle risorse della misura PNRR M3C2 - Investimento 2.3 «Cold ironing», con imputazione integrale alla componente «nuovi progetti», consente, in ragione della piena compatibilità dell'intervento con i requisiti e con le tempistiche del PNRR, di mitigare gli effetti della riparametrizzazione del contributo pubblico conseguente ai disimpegni e alle riduzioni di risorse che hanno inciso sul Piano nazionale complementare al PNRR, riducendone l'impatto sui restanti interventi finanziati a valere sul medesimo Piano;

Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare, per l'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005), una diversa fonte di copertura finanziaria a valere sulle risorse della misura PNRR M3C2 - Investimento 2.3 «Cold ironing», per l'intero importo di euro 6.000.000,00, al fine di mitigare gli effetti della riparametrizzazione del contributo pubblico conseguente ai disimpegni disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e alla successiva riduzione di risorse disposta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esposte, ammettere l'intervento «Porto di Termoli - Elettrificazione delle banchine portuali» (CUP: B31I23000420005) a finanziamento a valere sulle risorse della misura PNRR M3C2 - Investimento 2.3 «Cold ironing», per l'importo complessivo di 6.000.000,00 euro, interamente imputato alla componente «nuovi progetti»;

Considerato che, a seguito del perfezionamento del presente provvedimento, si provvederà alla revisione del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2021, n. 330, e del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del

13 aprile 2023, n. 101, per tener conto delle disposizioni di cui al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, così come già modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2025, n. 241, e dal presente provvedimento;

Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2025, n. 241, assegna all'intervento relativo al porto di Genova - «Cold Ironing traghetti (Add-On)» (CUP: C31I24000430006), di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure Occidentale, un finanziamento di importo pari a 32.000.000,00 euro, interamente a valere sulla componente «nuovi progetti»;

Considerato che il predetto intervento, alla data di adozione del presente decreto, non risulta ancora avviato e che la conclusione del medesimo non può essere ragionevolmente conseguita entro le tempistiche previste dal richiamato *target* finale M3C2-12;

Considerato che, alla data di adozione del presente decreto, in relazione al predetto intervento non è stato stipulato l'accordo procedimentale ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321;


Considerato che il PNRR è vincolato a una logica di risultato e tempistica (c.d. *performance-based*) per cui, ai fini della rendicontazione del conseguimento del *target* M3C2-12, è necessario che gli interventi finanziati a valere sulla misura M3C2 - Investimento 2.3 «Cold ironing», siano completati nei termini previsti;

Ritenuto che lo stato di attuazione attuale del predetto intervento «Cold Ironing traghetti (Add-On)» (CUP: C31I24000430006), unitamente al tempo residuo disponibile, rendano non ragionevolmente conseguibile un recupero idoneo a garantire il completamento dell'intervento in argomento entro le scadenze previste dal richiamato *target* finale M3C2-12;

Considerato che la permanenza del finanziamento assegnato al predetto intervento «Cold Ironing traghetti (Add-On)» (CUP: C31I24000430006), a fronte di una ragionevole presunzione di mancata conclusione dell'intervento entro i termini sopra richiamati, determinerebbe un rischio non accettabile di inefficiente allocazione delle risorse e di pregiudizio al conseguimento del *target* di misura;

Ritenuto, per le ragioni esposte, che la permanenza del finanziamento assegnato al predetto intervento «Cold Ironing traghetti (Add-On)» (CUP: C31I24000430006) a valere sulle risorse della misura M3C2 - Investimento 2.3 «Cold ironing» non sia più giustificata e che la prosecuzione del finanziamento non sia più coerente con l'interesse pubblico al tempestivo conseguimento degli obiettivi PNRR;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla riallocazione delle risorse originariamente assegnate all'intervento «Cold Ironing traghetti (Add-On)» (CUP: C31I24000430006), mediante esclusione dello stesso dal



perimetro degli interventi finanziati a valere sulla misura PNRR M3C2 – Investimento 2.3 «Cold ironing», al fine di assicurare una più efficiente allocazione delle risorse e il conseguimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2020, n. 353, con cui è stata approvata la prima fase del programma di interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale per un importo complessivo di 794.212.595,00 euro e con cui i predetti interventi sono stati ammessi a finanziamento statale sulle risorse appostate sul capitolo di bilancio n. 7258;

Considerato che tra gli interventi ammessi a finanziamento con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2020, n. 353, figurano l'intervento «Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere», associato al CUP: C51F2000090001, cui è assegnato un finanziamento di importo pari a 10.200.000,00 euro, e l'intervento «Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri», associato al CUP: C31F20000120001, cui è assegnato un finanziamento di importo pari a 19.200.000,00 euro, entrambi di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale;

Visto l'accordo di programma, prot. n. 27654 del 10 novembre 2020, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, con il quale sono state disciplinate le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio dei finanziamenti assegnati ai predetti interventi «Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere» e «Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri», per l'importo di complessivi 29.400.000,00 euro;

Visto il decreto direttoriale del 17 novembre 2020, n. 198, con cui è stato approvato e reso esecutivo il predetto Accordo di programma, prot. n. 27654 del 10 novembre 2020;

Visto il decreto direttoriale dell'11 maggio 2021, n. 119, con cui è stato autorizzato l'impegno di spesa a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure Occidentale per la somma di complessivi 29.400.000,00 euro, per gli interventi di competenza della predetta Autorità di cui al programma di interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale approvato con il richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2020, n. 353;

Considerato che, alla luce delle criticità emerse in ordine alla compatibilità dell'intervento «Cold Ironing traghetti (Add-On)» (CUP: C31I24000430006) con le tempistiche di attuazione della misura PNRR M3C2 – Investimento 2.3 «Cold ironing», la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità ha avviato un'interlocazione istruttoria con l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, finalizzata a individuare, nell'ambito degli interventi di competenza della medesima Autorità, possibili soluzioni alternative idonee ad assicurare un più efficace impiego delle risorse e il conseguimento del target finale M3C2-12;

Considerato che, nell'ambito della predetta interlocazione, sono stati individuati gli interventi «Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere» e «Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri», già ammessi a fi-

nanziamento statale con il richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2020, n. 353, quali interventi suscettibili di verifica istruttoria ai fini dell'eventuale riallocazione delle risorse della misura PNRR M3C2 – Investimento 2.3 «Cold ironing»;

Vista la nota prot. n. 7564 dell'11 febbraio 2026, con relativi allegati, con cui l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale ha trasmesso la documentazione afferente ai predetti progetti «Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001), ivi inclusa la documentazione giustificativa dell'incremento dei costi di entrambi i progetti, ai fini della revisione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, con cui è stato ammesso a finanziamento il richiamato intervento «Cold Ironing traghetti (Add-On)» (CUP: C31I24000430006);

Viste in particolare le schede intervento allegate alla predetta nota prot. n. 7564 dell'11 febbraio 2026 recanti la descrizione degli interventi «Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001) con i relativi cronoprogrammi attuativi e finanziari nonché la quantificazione dell'importo richiesto a finanziamento a valere sulle risorse PNRR;

Considerato che gli importi richiesti a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR per i predetti interventi «Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001) ammontano, rispettivamente, a 11.100.000 euro e 20.900.000 euro, per un importo complessivo pari a 32.000.000 euro;

Considerato che i predetti importi richiesti a valere sulle risorse del PNRR risultano superiori a quelli già assentiti per i medesimi interventi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353, pari, rispettivamente, a 10.200.000,00 euro per l'intervento «Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere» e a 19.200.000,00 euro per l'intervento «Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri»;

Vista la nota prot. 39456 del 16 dicembre 2021, la nota prot. 4734 del 15 febbraio 2022 e la nota prot. 24733 del 13 luglio 2022, con cui l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale ha richiesto la rimodulazione degli importi dei finanziamenti assegnati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353, proponendo l'attribuzione di 10.100.000,00 euro all'intervento «Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e di 19.300.000,00 euro all'intervento «Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001), al fine di recepire l'aggiornamento dei quadri economici conseguente agli approfondimenti progettuali eseguiti per l'indizione delle gare;

Considerato che la predetta rimodulazione non è stata perfezionata, in quanto subordinata alla revisione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353, che non è stata successivamente adottata;



Considerato che la quantificazione dell'importo richiesto a finanziamento a valere sulle risorse PNRR per gli interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001), come risultante dalle richiamate schede intervento trasmesse con la predetta nota prot. 7564 dell'11 febbraio 2026, risulta coerente con gli aggiornamenti dei relativi quadri economici rappresentati dall'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale e con gli importi già oggetto delle predette richieste di rimodulazione;

Considerato che, sulla base della documentazione trasmessa dall'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale con la nota prot. n. 7564 dell'11 febbraio 2026, l'incremento del costo dell'intervento «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» risulta giustificato da sopravvenute esigenze progettuali e funzionali, nonché dalle prescrizioni emerse in sede autorizzativa, che hanno reso necessarie modifiche e integrazioni delle opere e delle dotazioni impiantistiche;

Considerato che, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e della documentazione trasmessa dall'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» risulta giustificato da esigenze attuative e di completamento dell'opera, nonché dalla necessità di adeguare le previsioni di spesa in relazione a una prevista perizia di variante e suppletiva e alle attività di collaudo specialistico;

Considerato che, alla luce di quanto precede, gli importi aggiuntivi richiesti per i predetti interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001), rispetto ai finanziamenti assentiti a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353, ammontano rispettivamente a 900.000,00 euro e 1.700.000,00 euro;

Considerato che, all'esito dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione trasmessa con la citata nota prot. n. 7564 dell'11 febbraio 2026, gli interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001) risultano coerenti con le finalità della misura PNRR M3C2 - Investimento 2.3 «*Cold ironing*», nonché compatibili con i relativi requisiti attuativi e con il termine di conseguimento del *target* finale M3C2-12;

Considerato che, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, i predetti interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001) presentano un grado di maturità attuativa e amministrativa tale da rendere ragionevolmente conseguibile il completamento degli stessi entro le scadenze previste dal PNRR, diversamente dall'intervento «*Cold Ironing* traghetti (*Add-On*)» (CUP: C31I24000430006) per il quale tale compatibilità non risulta sussistente;

Considerato che la sostituzione dell'intervento «*Cold Ironing* traghetti (*Add-On*)» (CUP: C31I24000430006)

con gli interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001), tutti di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, consente una più efficace allocazione delle risorse della misura M3C2 - Investimento 2.3 «*Cold ironing*», in quanto riferita a interventi il cui completamento entro le scadenze del PNRR risulta ragionevolmente conseguibile;

Ravvisata, pertanto, la necessità di sostituire l'intervento «*Cold Ironing* traghetti (*Add-On*)» (CUP: C31I24000430006) con gli interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001), in quanto compatibili con i requisiti e con le tempistiche di attuazione della misura PNRR M3C2 - Investimento 2.3 «*Cold ironing*»;

Considerato che, a seguito del perfezionamento del presente provvedimento, si provvederà al disimpegno delle risorse - valorizzate alla voce «nuovi progetti» dal presente decreto - già assegnate agli interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri», a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353, così da evitare il doppio finanziamento delle medesime spese e assicurare la continuità della relativa copertura finanziaria;

Considerato che le risorse già assegnate agli interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353, che, all'esito delle predette operazioni di disimpegno, risulteranno effettivamente disponibili, potranno essere successivamente riprogrammate nel rispetto della procedura seguita dal predetto decreto ministeriale n. 353/2020 e concorrere prioritariamente alla copertura finanziaria di ulteriori interventi di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale;

Considerato che, in relazione alle risorse assegnate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353, ai predetti interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001), risultano già erogati a titolo di rimborso per le spese sostenute in relazione ai lavori per i predetti interventi, rispettivamente 3.206.524,41 euro e 5.390.039,56 euro;

Considerato che, in relazione alle risorse assegnate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353, ai predetti interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001), risultano ancora da erogare rispettivamente, 6.993.475,59 euro e 13.809.960,44 euro;

Ritenuto opportuno imputare gli importi già erogati per i predetti interventi «Porto di Savona - *Cold ironing* banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) e «Porto di Genova - *Cold ironing* banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001) alla quota «progetti in essere»;



Ritenuto, per quanto precede, di ammettere a finanziamento a valere sulle risorse della misura PNRR M3C2 – Investimento 2.3 «Cold ironing» l'intervento «Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere» (CUP: C51F20000090001) per l'importo di 11.100.000,00 euro, di cui 3.206.524,41 euro a valere sulla componente «progetti in essere» e 7.893.475,59 euro sulla componente «nuovi progetti», e l'intervento «Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri» (CUP: C31F20000120001) per l'importo 20.900.000 euro, di cui 5.390.039,56 euro a valere sulla componente «progetti in essere» e 15.509.960,44 euro sulla componente «nuovi progetti»;

Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2025, n. 241, assegna all'intervento «Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - Secondo lotto funzionale» (CUP: I77G19000060007), di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, un finanziamento di importo pari a 35.000.000,00 euro, interamente a valere sulla componente «nuovi progetti»;

Vista la nota acquisita al prot. n. 4313 del 10 aprile 2026 con cui l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha richiesto l'assegnazione di un finanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse della misura PNRR M3C2 – Investimento 2.3 «Cold ironing», per l'importo complessivo di 8.000.000,00 euro, in relazione a esigenze connesse al completamento dell'intervento «Porto di Palermo - rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - secondo lotto funzionale» (CUP: I77G19000060007);

Considerato che dalla relazione del RUP dell'intervento «Porto di Palermo - rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - secondo lotto funzionale» (CUP: I77G19000060007), acquisita al prot. n. 4485 del 15 aprile 2026, emerge che le lavorazioni oggetto della richiamata richiesta di finanziamento aggiuntivo risultano funzionalmente necessarie e inscindibili ai fini della piena operatività dell'impianto di cold ironing in corso di realizzazione presso il bacino di carenaggio, assicurando l'alimentazione elettrica delle unità navali durante le operazioni di manutenzione e riparazione;

Considerato che, all'esito dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione acquisita, le esigenze rappresentate dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale risultano accoglibili nei limiti delle lavorazioni strettamente funzionali al completamento delle opere connesse all'infrastruttura di cold ironing in corso di realizzazione presso il bacino di carenaggio e coerenti con le finalità e le condizionalità della misura PNRR M3C2 - Investimento 2.3;

Considerato che l'intervento «Porto di Palermo - rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - secondo lotto funzionale» (CUP: I77G19000060007) risulta regolarmente in corso di esecuzione, con conclusione prevista entro il termine del 30 giugno 2026, e che

le lavorazioni oggetto della richiamata richiesta di finanziamento aggiuntivo sono previste concludersi parimenti entro il medesimo termine, in coerenza con le tempistiche di conseguimento del target finale della misura PNRR M3C2 – Investimento 2.3 «Cold ironing»;

Ritenuto pertanto opportuno riconoscere, a valere sulle risorse della misura PNRR M3C2 – Investimento 2.3 «Cold ironing», un finanziamento aggiuntivo pari a 6.000.000,00 euro in favore dell'intervento «Porto di Palermo - rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - Secondo lotto funzionale» (CUP: I77G19000060007), da imputare alla componente «nuovi progetti», al fine di assicurare il completamento dell'intervento nei termini previsti dal PNRR;

Considerata l'esigenza di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerata l'esigenza di assicurare le attività di finanziamento e la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con i termini di cui alla linea d'investimento M3C2-Investimento 2.3 «Cold ironing»;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, opportuno procedere ad una rimodulazione delle risorse della misura PNRR M3C2-Investimento 2.3 «Cold ironing»;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, così come gli allegati.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse destinate alla Misura M3C2 - I.2.3 «Cold ironing», di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, n. 164, - e già ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, sono riviste come da allegato I per l'importo totale di euro 317.590.639,26, di cui euro 194.952.692,36 a valere sulle nuove risorse PNRR ed euro 122.637.946,90 di progetti in essere.

2. Al fine di assicurare l'adempimento previsto negli *Operational Arrangements* di cui all'Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio (CID), relativo alla redazione del report del valutatore indipendente richiesto dai meccanismi di verifica per i target finali delle misure PNRR, le spese necessarie a garantire la nomina e le prestazioni del valutatore indipendente sono ammissibili a valere sulle risorse residue della ripartizione di cui al comma 1.



Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, restano fermi gli obblighi e tutte le altre disposizioni previsti dal decreto ministeriale del 13 dicembre 2024, n. 321.

2. L'attuazione degli interventi e le relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo si svolgono nel rispetto, altresì, delle disposizioni contenute nella normativa europea e nazionale in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché delle linee guida, circolari, atti di indirizzo comunque denominati emanati in merito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2026

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1595

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto è consultabile sul Portale PAT, al seguente indirizzo:

https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/26141152924215518200_Odm_70_2026.pdf

26A02965

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento degli interventi interessati dal Superbonus. (Ordinanza n. 273/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;


Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

Visto l'articolo 1, comma 1, lett. *b)* e *c)* del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria», che ha apportato significative modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 inserendo il comma 3-*ter*.1 e abrogando il comma 3-*quater*;

Visto l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», convertito, con modifi-



cazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha inserito il comma 8-ter.1. all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e modificato il comma 3-ter.1. del decreto-legge n. 11 del 2023;

Visto l'articolo 1, commi 616, 617 e 618 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. In relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è riconosciuto, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, un incremento del contributo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 618, della legge n. 199 del 2025, la presente ordinanza definisce i criteri per la concessione dell'incremento del contributo, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché le ipotesi di revoca.

3. Il Commissario straordinario con successivo decreto provvede a definire i criteri di monitoraggio della spesa, sentito il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. La disciplina della presente ordinanza si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente a quelli con destinazione abitativa, o prevalentemente abitativa, per i quali alla data del 31 dicembre 2025 non

sono stati conclusi i lavori finanziati mediante accesso agli incentivi fiscali previsti dall'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l'utilizzo delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. L'accesso al contributo di cui all'articolo 1 è riconosciuto in favore dei soggetti legittimati per gli interventi relativi alle istanze per la concessione del contributo depositate in data antecedente al 30 marzo 2024, per i quali sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

a) è stata indicata in sede di presentazione della RCR l'adesione al superbonus mediante dichiarazione nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR, per la quota eccedente il contributo concedibile risultante dal quadro economico del progetto presentato;

b) è stata presentata, entro il termine del 31 dicembre 2025, la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di detrazione fiscale all'Agenzia delle entrate prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 60 del 2018 o dall'articolo 48, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata (TURP), ovvero una specifica variante (RCR) - anche progettuale ove necessaria a giustificare significativi scostamenti della eventuale eccedenza già dichiarata - all'interno del fascicolo GE.DI.SI. con indicazione del dato economico del superbonus mediante dichiarazione nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» dell'adesione alla fruizione degli incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo concedibile, mediante esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) è stata effettuata, entro il termine del 15 settembre 2025, la trasmissione delle comunicazioni sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche (P.N.C.S.) e sulla piattaforma GE.DI.SI. con le modalità previste dai decreti del Commissario straordinario n. 675 del 24 luglio 2025 e n. 739 del 6 agosto 2025.

3. L'accesso al contributo di cui all'articolo 1 è, altresì, riconosciuto in favore dei soggetti legittimati in relazione agli interventi per i quali:

a) è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo a far data dal 30 marzo 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 e la stessa non è stata ammessa al fondo previsto dall'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023, per incapienza dello stesso, oppure per la mancata indicazione del dato economico del superbonus nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR. In tale caso, l'accesso al contributo è riconoscibile nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico del progetto presentato entro la medesima data del 31 dicembre 2024;

b) è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo a far data dal 30 marzo 2024 e la stessa è stata ammessa al fondo di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023, per un importo caratterizzato da errore di fatto nella compilazione del dato economico del Superbonus del Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR. In



tale caso, l'accesso al contributo è riconoscibile nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico di progetto presentato entro il 31 dicembre 2024;

c) è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo a far data dal 30 marzo 2024 e la stessa non è stata ammessa al fondo di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023, per una compilazione caratterizzata da errore di fatto nella selezione dell'opzione di adesione al superbonus nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR. In tale caso, l'accesso al contributo è riconoscibile nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico di progetto presentato entro il 31 dicembre 2024 e a condizione che non sia stata usufruita alcuna quota di detrazione fiscale;

d) è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo a far data dal 24 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 ed è stata indicata nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR l'adesione al Superbonus mediante l'utilizzo diretto della detrazione, a seguito del blocco delle opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito disposto dalla struttura commissariale in ragione dell'esaurimento del fondo di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023. In tale caso, l'accesso al contributo è riconoscibile nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico di progetto presentato entro il 31 dicembre 2024.

4. Sono esclusi dalla disciplina della presente ordinanza i seguenti casi:

a) istanze ricadenti nelle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali continuano ad applicarsi le modalità di fruizione degli incentivi fiscali ed i termini previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.1., del decreto-legge n. 34 del 2020, fatti salvi i casi di cui al precedente comma 3, lett. *b)* e *c)*;

b) istanze per le quali il costo degli interventi non determina il superamento del costo convenzionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *g)* del TURP con generazione di quota eccedente il contributo concedibile rimasta effettivamente a carico del soggetto legittimato, fatti salvi gli scostamenti dovuti alla valorizzazione delle singole categorie di intervento nell'ambito di un solo quadro economico (contributo sisma o quota eccedente);

c) istanze per le quali è stato dichiarato l'utilizzo diretto della detrazione fiscale da parte del soggetto legittimato per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020;

d) istanze per le quali alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è stata già formalizzata l'adesione alle disposizioni di maggior favore previste dall'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025;

e) interventi ricadenti nella fattispecie prevista dall'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

f) interventi non agevolabili con gli incentivi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda


1. Ai fini del riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'articolo 1, nei casi di mancato esercizio totale o parziale entro il 31 dicembre 2025 delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lett. *a)* e *b)* del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti legittimati producono nell'ambito del fascicolo GE.DI.SI. una specifica variante (RCR), corredata da un nuovo quadro economico dell'intervento, comprensivo delle lavorazioni eccedenti il contributo sisma per le quali non sia stata effettuata sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche (P.N.C.S.) e sul portale ENEA la comunicazione di spesa sostenuta a valere sugli incentivi fiscali di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l'utilizzo delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lett. *a)* e *b)* del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, distinguendo le diverse forme di finanziamento utilizzate e/o l'eventuale impiego di risorse proprie, mediante utilizzo del modello di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

2. In caso di intervenuta parziale rendicontazione di spesa eccedente il contributo concesso a valere sugli incentivi fiscali mediante comunicazione sul P.N.C.S. e sul portale ENEA, i soggetti legittimati producono la relativa documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, comprensiva del visto di conformità di cui all'articolo 119, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, dando evidenza nella documentazione contabile della univoca riferibilità delle lavorazioni già oggetto di rendicontazione nelle suddette piattaforme.

3. Gli uffici speciale per la ricostruzione possono adottare una specifica circolare che, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, consenta al direttore dei lavori di produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà con la quale assevera l'avvenuto deposito nelle apposite piattaforme della ridetta documentazione, nonché gli effettivi importi già rendicontati e richiesti mediante stato di avanzamento dei lavori a valere sugli incentivi fiscali, ferma restando l'indicazione della univoca riferibilità delle lavorazioni già oggetto di rendicontazione.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi che precedono, in nessun caso sono ammesse variazioni in aumento del dato economico afferente agli incentivi fiscali già comunicato entro i termini di cui al precedente articolo 2, mediante dichiarazione nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR o nei documenti agli atti del fascicolo, presenti nella piattaforma informatica GE.DI.SI., coincidendo tale importo con il limite massimo dell'incremento del contributo previsto al precedente articolo 1, detratta l'eventuale quota già rendicontata in via parziale sui ridetti portali nazionali.

5. Per gli interventi oggetto di decreto di concessione che usufruiscono dell'incremento del contributo di cui all'articolo 1, non si applicano le percentuali di riparto tra opere strutturali e opere di finitura di cui agli articoli 36, comma 5, e 41, comma 5, del TURP.



Art. 4.

Determinazione dei costi ammissibili

1. Sono finanziabili con l'incremento di contributo di cui all'articolo 1 gli interventi relativi all'esecuzione di opere finalizzate:

a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio, ovvero alla realizzazione di interventi che interessino singoli elementi strutturali che, pur non alterando significativamente il comportamento globale della costruzione, determinino un aumento della sicurezza di almeno una porzione della medesima;

b) al miglioramento sismico dell'edificio ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, come definito dall'articolo 3, comma 1, lett. v) e x) del TURP;

c) all'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero alla demolizione e ricostruzione dell'edificio, come definite dall'articolo 3, comma 1, lett. a) e aa) del TURP;

d) all'efficientamento energetico dell'edificio al fine di consentire il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe più alta;

e) all'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13;

f) al ripristino dell'agibilità, nonché all'esecuzione delle opere di cui alle lettere che precedono, relativamente agli immobili ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge speciale Sisma, non adibiti ad abitazione principale e non ricadenti all'interno di centri storici e borghi caratteristici.

2. Non sono ammissibili all'incremento di contributo di cui all'articolo 1 gli interventi che non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 41 del TURP, oppure che non rientrano tra quelli indicati nell'allegato B alla presente ordinanza. In ogni caso non sono ammissibili gli interventi che non rientrano nei massimali dei singoli incentivi già previsti dalla legislazione di settore, nonché nel massimale di spesa già comunicato dal professionista con le modalità di cui all'articolo 2.

3. Non sono altresì ammissibili all'incremento di contributo di cui all'articolo 1 le opere aggiuntive diverse da quelle specifiche attinenti alla ricostruzione post sisma 2016, quali quelle finalizzate alla realizzazione di aumenti di cubatura, piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura, nonché le opere di cambio destinazione d'uso e le variazioni del numero delle unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 41, commi 10 e 13 e dell'articolo 103 del TURP, che restano a carico dei soggetti legittimati.

4. Fanno eccezione al divieto di cui al comma che precede gli interventi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU. In tali casi l'incremento di contributo è riconoscibile per la parte relativa all'incremento di volume entro il limite del 15% della volumetria originaria in caso di edifici isolati unifamiliari e bifamiliari e del 20% negli altri casi.

5. In relazione agli interventi relativi alla lett. f) del comma 1, l'incremento di contributo non può, altresì, eccedere il costo convenzionale di progetto come descritto dall'articolo 3, comma 1, lett. m) del TURP.

6. Per le pratiche in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i compensi professionali relativi all'incremento del contributo di cui all'articolo 1 sono determinati secondo le modalità indicate all'articolo 114 del TURP. Per le pratiche per le quali sono in corso i lavori, il compenso aggiuntivo per le spese tecniche è calcolato secondo le modalità indicate all'articolo 1 dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, oppure dalla previgente normativa di cui alle ordinanze n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 29 del 9 giugno 2017. Le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse nei limiti di cui all'articolo 124 del TURP.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, per gli interventi finanziati mediante l'incremento di contributo di cui all'articolo 1 non è richiesta la stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile nelle forme e modalità previste dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 5.

Modalità di concessione ed erogazione dell'incremento del contributo

1. Il Vicecommissario, o suo delegato, definisce il procedimento di riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'articolo 1 attraverso l'emanazione del provvedimento di concessione nelle medesime forme e modalità previste per il rilascio del contributo, ovvero attraverso l'emanazione del provvedimento di motivato rigetto, anche parziale, della domanda.

2. L'incremento del contributo è erogato a valere sulle risorse indicate dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 199 del 2025. Il Commissario straordinario, in coerenza con l'autorizzazione di spesa decennale prevista dall'ultimo periodo del citato comma 616 della legge n. 199 del 2025, provvede con proprio decreto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dell'incremento di contributo.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, sono utilizzate le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di consentire l'erogazione dell'incremento del contributo al momento della sua maturazione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 ed in fase di prima attuazione della presente ordinanza, gli uffici speciali per la ricostruzione sono autorizzati ad utilizzare le somme giacenti sui propri fondi di rotazione per le anticipazioni di cui all'articolo 122, comma 14, del TURP e provvedono a rendicontare mensilmente al Commissario straordinario i flussi dei pagamenti anticipati in base alle esigenze. Il Commissario straordinario dispone, con proprio provvedimento, il trasferimento delle risorse previa rendicontazione di un importo pari ad almeno l'80% delle risorse in precedenza trasferite e in coerenza con l'effettivo andamento della spesa.



5. Il Commissario, all'esito della rendicontazione di cui al comma 4, dispone il riaccredito delle somme anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 6.

Verifiche a campione

1. Sulle domande di concessione del contributo, che rientrano nell'incremento previsto dalla presente ordinanza, sono effettuate le verifiche e controlli previste dall'articolo 66, comma 5, e dalle disposizioni del Capo VII della Parte II del TURP.

Art. 7.

Termini per l'esecuzione dei lavori e casi di revoca del contributo

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si applicano i termini previsti dalle disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo II della Parte II del TURP e alle ulteriori ordinanze commissariali in tema di proroghe.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, non è computato nei termini di esecuzione dei lavori il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2025 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Al fine di consentire la tempestiva istruttoria da parte degli uffici speciali per la ricostruzione delle domande di incremento di contributo di cui all'articolo 3, è altresì concessa una proroga eccezionale di mesi quattro per la conclusione dei relativi lavori.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 10, del TURP.

5. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 6 emerge che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario o il Vicecommissario procedono alla revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvedono a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del TURP.

6. In caso di intervenuta parziale rendicontazione di spesa eccedente il contributo concesso a valere sugli incentivi fiscali mediante comunicazione sul P.N.C.S. e sul portale ENEA, ai fini del consolidamento dell'esercizio delle relative opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020, è necessario ultimare gli interventi entro i termini previsti dai relativi atti abilitativi e dal presente articolo.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è stata liquidata la rata di saldo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data della liquidazione.

2. Per le domande disciplinate ai sensi del TURP, nonché per quelle che hanno ottenuto il decreto di concessione del contributo ai sensi delle ordinanze previgenti, i soggetti legittimati hanno facoltà, previa comunicazione all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dall'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025. Ai fini dell'attuazione del presente comma non si applica quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 relativamente all'inciso «che non comportino un aumento contributivo».

3. Resta ferma la necessità, per i casi di cui al comma 2 che precede, di espressa rinuncia da parte del soggetto legittimato ad usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 199 del 2025.

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 616 a 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento con il quale il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri procede al riparto tra i Commissari straordinari e uffici speciali per la ricostruzione delle risorse stanziare nel limite degli importi complessivi di cui all'Allegato VI della legge n. 199 del 2025 secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 616, della medesima legge.

Roma, 4 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1513

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A02971



ORDINANZA 4 maggio 2026.

Disposizioni modificative dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 in materia di contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. (Ordinanza n. 275/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista l'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024, recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Considerato che all'ordine del giorno della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 convocata per il 30 aprile 2026, è stata calendarizzata l'approvazione di una ordinanza recante «Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022»;

Considerato in particolare che, tra le modifiche e integrazioni di cui si propone l'introduzione vi sono le seguenti:

(i) modifiche e integrazioni all'art. 59 del TURP (rubricato, «Procedura semplificata, procedura speciale e termini di esecuzione dei lavori»):

il comma 6 dell'art. 59 è sostituito dal seguente: «6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro diciotto mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro trentasei mesi dalla data di inizio dei medesimi; per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro il termine è di quarantotto mesi. Ove l'interessato non comunichi la data di inizio dei lavori, il relativo termine di conclusione decorre dal primo giorno successivo alla scadenza dei tre mesi assegnati per l'inizio degli stessi.»;

il comma 7 dell'art. 59 è sostituito dal seguente: «7. Il direttore dei lavori può prorogare o sospendere per giustificati motivi, nella misura massima di sei mesi, i termini di cui al precedente comma 6. Ai fini del monitoraggio dei termini previsti per la conclusione dei lavori, la proroga e/o la sospensione dei lavori sono trasmesse agli uffici speciali ricostruzione tramite l'apposita piattaforma informatica.»;

dopo il comma 7 dell'art. 59 è inserito il seguente comma: «7-*bis*. Per il caso di presentazione di varianti sostanziali, ai fini del computo del termine di cui al comma che precede, non sono computati i tempi impiegati dall'ufficio speciale ricostruzione per lo svolgimento dell'istruttoria.»;

il comma 8 dell'art. 59 è sostituito dal seguente: «8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti o per causa di forza maggiore o caso fortuito, il periodo di sospensione, accertato dall'ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori medesimi.»;

i commi 8-*bis* e 10 dell'art. 59 sono abrogati;

(ii) introduzione di un nuovo art. 59-*bis* (rubricato «Conseguenze del mancato rispetto dei termini di esecuzione lavori»), ai sensi del quale:

«1. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 59 determina una riduzione dell'importo spettante all'impresa pari allo 0,5% del compenso stesso per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di ulteriori sei mesi. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 59 oltre i primi sei mesi determina una riduzione dell'importo spettante all'impresa pari all'1% del compenso stesso per ogni mese di ritardo fino a un massimo di ulteriori sei mesi.

2. Le decurtazioni connesse al superamento dei termini di cui all'art. 59 sono a carico dell'impresa esecutrice che non può rivalersi sul beneficiario del contributo. I costi di cantiere contabilizzati su base mensile, superati i termini di cui all'art. 59 sono anch'essi sempre a carico della sola impresa esecutrice dei lavori. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto ulteriori penali correlate al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 59.



3. Per i casi di superamento dei termini previsti all'art. 59 le decurtazioni percentuali sugli importi dei compensi spettanti, previste per l'impresa, si applicano anche alla direzione lavori e a tutte le prestazioni professionali coinvolte nella fase esecutiva. Per il caso di ritardo superiore a dodici mesi l'USR competente effettua la segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare, nell'ambito dei contratti di affidamento degli incarichi professionali, ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

4. Le decurtazioni di cui ai commi che precedono sono applicabili esclusivamente a carico delle imprese e dei professionisti direttamente responsabili dei ritardi occorsi e non potranno essere fatte valere nei confronti di imprese e professionisti eventualmente incaricati successivamente al verificarsi del ritardo.

5. Le previsioni di decurtazione degli importi per l'impresa esecutrice dei lavori e per i tecnici incaricati sono oggetto di apposite clausole contrattuali da sottoscrivere specificamente in fase di conclusione dei contratti di affidamento degli incarichi.

6. Decorso inutilmente i termini di cui all'art. 59 e al comma 1 del presente articolo, il vicecommissario competente notifica al beneficiario del contributo la diffida ad adempiere assegnando un termine di 90 giorni. Decorso inutilmente anche tale termine il vicecommissario dispone la revoca totale o parziale del contributo, decreta la decadenza dallo stesso e richiede la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi maturati, salvo che il beneficiario dimostri di essersi attivato per il superamento dei ritardi occorsi. In tale evenienza il vicecommissario concede un ulteriore termine di centoventi giorni per la conclusione dei lavori. In ogni caso, la revoca non è applicabile al solo contributo relativo a opere strutturali effettivamente realizzate e collaudabili.

7. Il superamento dei termini di cui all'art. 59 comporta altresì:

(a) la cessazione della erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui all'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024;

(b) la cessazione dei rimborsi previsti agli articoli 8 e 10 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.

Per le finalità di cui al presente comma gli uffici speciali per la ricostruzione comunicano ai Comuni il superamento dei termini di cui all'art. 59 per i conseguenti adempimenti di competenza.»;

Visto, in particolare, il comma 7 del nuovo art. 59-*bis* del TURP;

Considerata la necessità di adeguare immediatamente gli articoli 1, commi 5 e 3, dell'ordinanza n. 197 del 2024 alle richiamate disposizioni del TURP, al fine di evitare soluzioni di continuità e dubbi interpretativi in sede di prima applicazione;

Ritenuto comunque di subordinare l'entrata in vigore di tali modifiche all'approvazione e successiva entrata in vigore della menzionata ordinanza recante «Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di

cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022» e calendarizzata alla Cabina di coordinamento della ricostruzione del 30 aprile 2026;

Vista l'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 recante la «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi» e in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 e l'art. 4, come modificati da ultimo dall'ordinanza n. 200 del 7 agosto 2024, che dispongono rispettivamente:

art. 2 (rubricato «Danni gravi»):

«1. Per l'integrazione e il completamento delle domande di contributo semplificate, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1-*bis*, dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, come introdotto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, il termine ultimo è fissato alla data del 30 settembre 2024 4, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020.


2. Nel caso di edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il termine per la presentazione della domanda di contributo è di centocinquanta giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva 5. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa e del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.»;

art. 4 (rubricato «Sanzioni»):

«1. La mancata presentazione della domanda di concessione di contributo entro i termini di cui ai precedenti articoli, determina automaticamente la sospensione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. La sospensione opera fino alla data di effettiva presentazione della domanda. Non si provvede al riconoscimento degli importi del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non corrisposti durante il periodo di sospensione.

2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previsti dagli articoli precedenti determina l'automatica applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 nonché, per i danni lievi, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del Testo unico della ricostruzione privata.»;

Vista l'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024, che al comma 1 dell'art. 2 (Domande connesse a misure di assistenza abitativa), come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 200 del 7 agosto 2024, dispone che: «Per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fru-



iscono del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, dell'assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché in immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 105 del Testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera c), della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, altresì formalizzate in forma semplificata, il termine definitivo è fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020.»;

Considerato che le citate disposizioni prevedono che i proprietari e i titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono della misura di assistenza abitativa devono presentare la domanda - completa della documentazione richiesta dalla vigente normativa - entro il 30 giugno 2024 con conseguente sospensione del beneficio in caso di mancato rispetto del termine;

Considerata, a distanza di dieci anni dagli eventi sismici che hanno determinato il disagio abitativo, l'opportunità di estendere la medesima disciplina anche a coloro che al momento del sisma dimoravano in maniera abituale e continuativa a titolo di comodato in edifici danneggiati dal sisma i cui proprietari non hanno presentato la domanda di contributo nei termini prescritti nelle richiamate ordinanze;

Ritenuta l'opportunità di prevedere un lasso di tempo tra la data di adozione della nuova normativa e la data della sua entrata in vigore;

Ritenuto di integrare in tal senso la disciplina contenuta nell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 e 3 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. Il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 197 del 2024 è sostituito dal seguente:

«5. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, come disciplinate

all'art. 3 e comunque non oltre la scadenza dei termini di ultimazione dei lavori previsti dall'art. 59 del TURP. I comuni dispongono la cessazione della erogazione del contributo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui all'art. 59 del TURP. Il beneficiario perde, comunque, il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.»

2. L'art. 3 dell'ordinanza n. 197 del 2024 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione è concesso sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, e comunque non oltre i termini massimi previsti dall'art. 1, comma 5 della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 9-*duodecies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e per gli effetti della presente ordinanza, le condizioni per il rientro nell'abitazione si determinano con il provvedimento di revoca dell'inagibilità dell'immobile oggetto di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione; il contributo è riconosciuto fino alla data del provvedimento di revoca della inagibilità dell'immobile, e comunque non oltre trenta giorni dall'asseverazione del direttore dei lavori contenente l'attestazione sulla raggiunta piena agibilità dell'edificio. Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 1 il contributo è riconosciuto fino alla data di revoca del provvedimento di sgombero.»

3. L'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione ed entrata in vigore dell'ordinanza (recante «Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022») calendarizzata all'ordine del giorno della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 convocata per il 30 aprile 2026.


Art. 2.

Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«9. I comuni sospendono l'erogazione del contributo ai nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in forza di contratto di comodato in un'unità immobiliare i cui proprietari o titolari di altri diritti reali non abbiano presentato nei termini delle domande di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 o le integrazioni e il completamento delle domande di contributo semplificate di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023.»

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2026.



Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 4 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1618

26A02972

ORDINANZA 8 maggio 2026.

Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 272/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il

triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il testo unico della Ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche ed integrazioni;

Visti, in particolare:

l'art. 52 del TURP (rubricato «Ulteriori misure emergenziali») che prevede che:

«1. Per far fronte ai fenomeni straordinari di cui all'articolo precedente, lo stato di avanzamento lavori (SAL) può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale dei lavori relativi, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL può determinare il superamento del 90% di erogazione del contributo.

2. L'USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, nel caso in cui sussistano circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile.

3. Al di fuori della fattispecie di cui al primo comma, per far fronte a particolari criticità contingenti del cantiere, può essere, altresì, richiesto, su istanza dell'interessato adeguatamente motivata, uno stato di avanzamento lavori mediante il quale il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale degli stessi. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite e in nessun caso può determinare il superamento del 90% di erogazione del contributo. L'istanza è autorizzata o rigettata dagli uffici speciali con espresso provvedimento.»

l'art. 53 del TURP (rubricato «Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori») che prevede che:

«1. Ai fini degli articoli precedenti, i termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e del presente testo unico, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nel-



la misura massima di novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori.

2. Il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento pubblico può disporre la sospensione anche parziale di alcune lavorazioni attestando la sussistenza di cause impeditive. La sospensione dei lavori per un termine inferiore a sessanta giorni è comunicata all'USR competente, mentre deve essere autorizzata dall'USR ove disposta per un periodo superiore a tale termine.»;

l'art. 55 del TURP (rubricato «Contenuti della domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo») che al comma 6 prevede che:

«6. Nella domanda devono inoltre essere indicati:

a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede di cui al precedente art. 5;

b) l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo;

c) l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi del presente testo unico. 1. Ai fini degli articoli precedenti, i termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione»;

l'art. 59 del TURP (rubricato «Procedura semplificata, procedura speciale e termini di esecuzione dei lavori») che ai commi 6,7, 8, 8-*bis* e 10 prevede che:

«6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro il termine è di trentasei mesi; per gli interventi di importo superiore a 20 milioni di euro il termine è di quarantotto mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo.

7. A richiesta dei proprietari interessati, gli uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui ai precedenti commi per non più di nove mesi, sia per i danni lievi che per i danni gravi.

8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. Parimenti a quanto disposto al precedente periodo, nel caso in cui la sospensione dei lavori sia disposta dal direttore dei lavori per la sostituzione dell'impresa esecutrice a seguito della risoluzione del contratto, il periodo intercorrente tra la data di sospensione e la ripresa dei lavori successiva alla nomina della nuova impresa non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi lievi che per i danni gravi.

8-*bis*. I termini di cui ai precedenti commi 6 e 7, nonché quelli oggetto di proroghe anche straordinarie per l'ultimazione dei lavori restano sospesi, su istanza del

committente, nel caso in cui siano pendenti contenziosi con i soggetti di cui all'art. 73, comma 1. La sospensione opera per un periodo non superiore a tre mesi e, in caso di domanda cautelare, fino alla decisione assunta in tale sede dai competenti organi giurisdizionali.

10. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi precedenti, ovvero in caso di grave inadempienza, il vicecommissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi. In caso di ulteriore inadempienza, il vicecommissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi maturati.»;

l'art. 67 del TURP (rubricato «Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori e documentazione connessa») che al comma 1 prevede che:

«1. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dal presente testo unico, l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro e non oltre i centoventi giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell'impresa appaltatrice, l'USR procede alla revoca del decreto di concessione del contributo, fatta salva la facoltà per il soggetto legittimato di riproporre o integrare la domanda, entro e non oltre i successivi centoventi giorni, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica predisposta dalla struttura commissariale. Resta fermo che, in caso di comunicazione dell'impresa, non potranno essere iniziati i lavori prima del rilascio da parte dell'ufficio regionale competente dell'attestato di deposito sismico o dell'autorizzazione sismica ai sensi di quanto previsto dal testo unico dell'edilizia. Per gli interventi di cui al presente Capo, nel caso in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista ne dà comunicazione all'USR competente, ai fini della determinazione del nuovo importo del contributo concedibile»;

l'art. 73 del TURP (rubricato «Tempi e modalità di erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi») che ai commi 9, 12, 13 e 16 prevede che:

«9. Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, nonché agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice civile, di un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte.

12. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria. L'anticipo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in cor-



rispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.

13. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tale ipotesi il richiedente inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del vicecommissario, che la svincola dopo l'erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.»

l'art. 122 del TURP (rubricato «Anticipazioni dei compensi per i professionisti») che ai commi 3 e 8 prevede che:

«3. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente testo unico, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

8. Ai sensi dei precedenti articoli 73 e 74, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione dell'80%, (SAL0), dovrà indicare la somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini specialistiche, commissionate, da versare sui rispettivi «conti correnti dedicati», e indica le somme da rimborsare al 100% per le spese tecniche e le indagini specialistiche eseguite.»

l'art. 128 del TURP (rubricato «Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori») che ai commi 1, 2 e 4 prevede che:

«1. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro e non oltre i centoventi giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 67.

2. Per gli interventi disciplinati dall'art. 57 del presente testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista correda la comunicazione del precedente comma con la documentazione inerente alla determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai sensi del presente testo unico.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i termini di inizio lavori previsti decorrono dalla data della comunicazione di cui al comma 1.»

La tabella 7 dell'allegato 5 del TURP (rubricato «Incrementi dei costi parametrici») prevede che:

«1. I costi parametrici di cui alla Tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione prevalente abitativa sono incrementati per particolari condizioni come di seguito indicato:

(Omissis)


1.g) del 5% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell'edificio, il rapporto fra la SUL (superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta) sia > di 1,2;

2.g) nei soli casi di cui alla lettera precedente, di un ulteriore 5% qualora, in almeno un piano dell'edificio e per almeno il 30% della superficie resistente del piano considerato, si riscontri la presenza di murature in pietrame disordinate (ciottoli, pietre erratiche, irregolari), o a conci sbozzati, o con paramento di limitato spessore e nucleo interno, o in cattive condizioni, o grossolanamente squadrato, o del tipo "a sacco", o a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.), o di calcestrutto o argilla espansa o laterizio, con percentuale di foratura superiore al 55% del rapporto tra la somma delle aree dei fori e la superficie vuota per pieno ortogonale alla direzione dei fori. La condizione riscontrata deve essere chiaramente evidenziata.

3.g) limitatamente agli immobili per i quali gli strumenti urbanistici impongano nella riedificazione il mantenimento della sagoma o della superficie lorda, nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura le superfici utili ai fini del calcolo del costo convenzionale sono determinate al netto dello spessore delle nuove strutture verticali.»;

Considerato che l'art. 52 del TURP, rubricato «Ulteriori misure emergenziali» è teso a fronteggiare fenomeni straordinari, con ciò dettando una disciplina comunque riferita a situazioni eccezionali e che l'art. 53 del TURP, rubricato «Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori» anch'esso dispone in ragione di straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e dalla carenza degli stessi, così comunque riferendosi a particolari accadimenti;

Ritenuto di dover prevedere una disciplina organica applicabile a tutte le situazioni di fatto sottese alla gestione dei cantieri e per l'effetto di doversi disporre con una disciplina generale riferibile alle tempistiche di cantiere, nel rispetto del principio della certezza del diritto, permanendo in capo al Commissario straordinario al ricorrere di criticità straordinarie la competenza ad adottare provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 2 della legge speciale Sisma;



Valutato che per quanto sopra emerge la necessità di prevedere l'abrogazione di norme eccezionali o riferite a specifiche casistiche, quali gli articoli 52 e 53, stabilendo, invece, una disciplina semplificata che, con il carattere della certezza, disponga chiari termini di inizio e fine degli interventi in ragione della tipologia degli stessi. Tale disciplina generale e caratterizzata dalla certezza è integrata dalla possibilità di proroga o sospensione, per giustificati motivi, fino a un termine nella misura massima di sei mesi, con la specifica che per il caso di varianti sostanziali, ai fini dei computi del termine, non sono considerati i tempi dell'istruttoria svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente; e che per dette finalità e allo scopo di condurre a buon fine le procedure di ricostruzione privata si ravvisa la necessità di modificare l'art. 59 del TURP introducendo una procedura generale che indichi i termini per inizio e conclusione dei lavori in base alla tipologia di intervento;

Ritenuto che, in conseguenza, si rileva la necessità di integrare dette disposizioni con la previsione: (a) di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori; in tal senso si introducono decurtazioni sui compensi spettanti alle imprese e ai professionisti, segnalazioni agli ordini professionali di appartenenza; (b) della cessazione della erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui all'ordinanza n. 197 del 2024 e dei rimborsi previsti agli articoli 8 e 10 dell'ordinanza n. 9 del 2016; (c) della disciplina della revoca del contributo;

Considerata l'urgenza di imprimere un'accelerazione alla ricostruzione privata, è necessario integrare la disciplina del contenuto della domanda di contributo introducendo anche l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori entro tempi certi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria del committente, ai fini della trasparenza; per la medesima finalità è necessario stabilire che l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori deve comunque essere effettuata entro il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 66 del TURP. Tanto al fine di imprimere un'accelerazione nell'attivazione del committente rispetto all'individuazione della ditta esecutrice;

Considerato che ai fini dell'accelerazione delle attività di ricostruzione si rende necessario anche introdurre una disciplina di riduzione dei compensi spettanti a imprese e professionisti in via proporzionale rispetto al ritardo di cantiere maturato;

Considerata la necessità di stabilire una riduzione dell'anticipo concedibile, in occasione del SAL 0, in favore dell'interessato nella misura massima del 20% dei lavori ammessi al contributo e comunque fino ad un massimo di euro 500.000 comprensivo di tutti i SAL 0 attivi, al fine di ridurre i rischi speculativi e garantire la concessione degli anticipi richiesti;

Considerato che anche al fine di contenere il ricorso sistematico alle anticipazioni, a garanzia della effettività degli interventi di ricostruzione, è necessario definire una disciplina più chiara circa le anticipazioni in favore dei professionisti;

Dato atto della necessità di valorizzare adeguatamente il contributo per le unità immobiliari di piccola metratura

ricomprese in edifici aventi strutture portanti significativamente ingombranti rispetto alle stesse superfici utili nette, si ravvisa la necessità di integrare la disciplina contenuta alla tabella 7 dell'allegato 5 al TURP;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso la disciplina contenuta nel testo unico per la ricostruzione privata;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di garantire il buon esito della ricostruzione privata, imprimendo una definitiva accelerazione alle attività di cantiere e al conseguente completamento delle opere;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza, anche prevedendo un'apposita disciplina transitoria che favorisca un raccordo organico tra le disposizioni contenute nella presente ordinanza e quelle previgenti;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del ... 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 52 del testo unico della ricostruzione privata

L'art. 52 del testo unico della ricostruzione privata è abrogato.

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 53 del testo unico della ricostruzione privata

L'art. 53 del testo unico della ricostruzione privata è abrogato.

Art. 3.

Modifiche al comma 6 dell'art. 55 del testo unico della ricostruzione privata

All'art. 55, al comma 6, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

«d) L'impresa esecutrice dei lavori, salvo che fruisca del maggior termine di cui all'art. 67. L'impresa deve comunque essere comunicata prima della conclusione del procedimento volto alla concessione del contributo.

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata o l'indirizzo di posta elettronica del committente.»



Art. 4.

Modifiche all'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata

1. Il comma 6 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro diciotto mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro trentasei mesi dalla data di inizio dei medesimi; per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro il termine è di quarantotto mesi. Ove l'interessato non comunichi la data di inizio dei lavori, il relativo termine di conclusione decorre dal primo giorno successivo alla scadenza dei tre mesi assegnati per l'inizio degli stessi.».

2. Il comma 7 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«7. Il direttore dei lavori può prorogare o sospendere per giustificati motivi, nella misura massima di sei mesi, i termini di cui al precedente comma 6. Ai fini del monitoraggio dei termini previsti per la conclusione dei lavori, la proroga e/o la sospensione dei lavori sono trasmesse agli uffici speciali ricostruzione tramite l'apposita piattaforma informatica.».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è inserito il seguente comma:

«7 bis. Per il caso di presentazione di varianti sostanziali, ai fini del computo del termine di cui al comma che precede, non sono computati i tempi impiegati dall'Ufficio speciale ricostruzione per lo svolgimento dell'istruttoria.».

4. Il comma 8 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti o per causa di forza maggiore o caso fortuito, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori medesimi.».

5. I commi 8-bis e 10 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata sono abrogati.

Art. 5.

Introduzione dell'art. 59-bis del testo unico della ricostruzione privata

1. Dopo l'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è aggiunto il seguente art. 59-bis:

«Art. 59-bis (Conseguenze del mancato rispetto dei termini di esecuzione lavori). — 1. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 59 determina una riduzione dell'importo spettante all'impresa pari allo 0,5% del compenso stesso per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di ulteriori sei mesi. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 59 oltre i primi sei mesi determina una riduzione dell'importo spettante all'impresa pari all'1% del compenso stesso per ogni mese di ritardo fino a un massimo di ulteriori sei mesi.

2. Le decurtazioni connesse al superamento dei termini di cui all'art. 59 sono a carico dell'impresa esecutrice che non può rivalersi sul beneficiario del contributo. I costi di cantiere contabilizzati su base mensile, superati i termini di cui all'art. 59 sono anch'essi sempre a carico della sola impresa esecutrice dei lavori. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto ulteriori penali correlate al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 59.

3. Per i casi di superamento dei termini previsti all'art. 59 le decurtazioni percentuali sugli importi dei compensi spettanti, previste per l'impresa, si applicano anche alla Direzione lavori e a tutte le prestazioni professionali coinvolte nella fase esecutiva. Per il caso di ritardo superiore a dodici mesi l'USR competente effettua la segnalazione all'ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare, nell'ambito dei contratti di affidamento degli incarichi professionali, ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

4. Le decurtazioni di cui ai commi che precedono sono applicabili esclusivamente a carico delle imprese e dei professionisti direttamente responsabili dei ritardi occorsi e non potranno essere fatte valere nei confronti di imprese e professionisti eventualmente incaricati successivamente al verificarsi del ritardo.

5. Le previsioni di decurtazione degli importi per l'impresa esecutrice dei lavori e per i tecnici incaricati sono oggetto di apposite clausole contrattuali da sottoscrivere specificamente in fase di conclusione dei contratti di affidamento degli incarichi.


6. Decorso inutilmente i termini di cui all'art. 59 e al comma 1 del presente articolo, il vicecommissario competente notifica al beneficiario del contributo la diffida ad adempiere assegnando un termine di novanta giorni. Decorso inutilmente anche tale termine il vicecommissario dispone la revoca totale o parziale del contributo, decreta la decadenza dallo stesso e richiede la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi maturati, salvo che il beneficiario dimostri di essersi attivato per il superamento dei ritardi occorsi. In tale evenienza il vicecommissario concede un ulteriore termine di centoventi giorni per la conclusione dei lavori. In ogni caso, la revoca non è applicabile al solo contributo relativo a opere strutturali effettivamente realizzate e collaudabili.

7. Il superamento dei termini di cui all'art. 59 comporta altresì:

(a) la cessazione della erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui all'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024;

(b) la cessazione dei rimborsi previsti agli articoli 8 e 10 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.

Per le finalità di cui al presente comma gli uffici speciali per la ricostruzione comunicano ai comuni il superamento dei termini di cui all'art. 59 per i conseguenti adempimenti di competenza.».



Art. 6.

Modifiche ai commi 1 e 2 dell'art. 67 del testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 67 del testo unico della ricostruzione privata il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dal presente testo unico, l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro i termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 66. In caso di mancata comunicazione dell'impresa appaltatrice, l'USR, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, dichiara la improcedibilità della domanda.»

2. All'art. 67 del testo unico della ricostruzione privata il comma 2 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) il cronoprogramma recante le fasi essenziali dell'esecuzione delle opere debitamente sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal committente.»

Art. 7.

Modifiche ai commi 9, 12 e 13 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata

1. Il comma 9 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«9. Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione per gli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile, di un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte.»

2. Il comma 12 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«12. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo non superiore al 20% dell'importo dei lavori ammessi a contributo e comunque fino a un importo massimo di euro 500.000,00 comprensivo di tutti i SAL 0 attivi. Unitamente alla richiesta dell'anticipo l'interessato presenta apposita fideiussione o polizza fideiussoria da rilasciarsi da parte di imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria di cui al periodo precedente, di importo pari a quello richiesto in anticipazione, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del vicecommissario. L'interessato, altresì, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 tutti i SAL 0 attivi. In caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, del TURP».

3. Il comma 13 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata è abrogato.

Art. 8.

Modifiche ai commi 3 e 8 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata

1. Il comma 3 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«3. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente testo unico, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti nei successivi SAL lavori fino al SAL finale. Qualora l'anticipazione del 50% iniziale non dovesse essere richiesta, il compenso dei professionisti o dello studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche viene liquidato nella misura del 90% in concomitanza al SAL 0. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti nei successivi SAL lavori fino al SAL finale».

2. Al comma 8 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata le parole «dell'80%, (SAL 0)» sono sostituite dalle seguenti:


«in occasione del SAL 0».

Art. 9.

Modifiche ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 128 del testo unico della ricostruzione privata

1. Il comma 1 dell'art. 128 del testo unico della ricostruzione privata è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 128 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:



«2. Per gli interventi disciplinati dall'art. 57 del presente testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista correda la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori con la documentazione inerente alla determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai sensi del presente testo unico».

3. Il comma 4 dell'art. 128 testo unico della ricostruzione privata è abrogato.

Art. 10.

Disposizioni in materia di decadenza del contributo

1. Ove non sia già stata presentata la domanda di contributo per la ricostruzione, a pena di decadenza dal diritto al contributo, i soggetti interessati devono depositare entro il 30 settembre 2026 copia del contratto di incarico al professionista della progettazione degli interventi. Tale deposito deve essere effettuato all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, tramite la piattaforma Ge.Di.Si.

Art. 11.

Modifiche e integrazioni alla Tabella 7 dell'Allegato 5 al testo unico della ricostruzione privata

1. Alla Tabella 7 dell'Allegato 5 al testo unico della ricostruzione privata, dopo la lettera 3.g) è aggiunta la seguente:

«4.g) Nel caso di edifici, che non possono rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 13, con struttura portante in muratura avente complessivamente una superficie utile netta non superiore a 130 mq, al netto delle superfici accessorie, e con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, la superficie utile è determinata considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm e, ai fini del calcolo del costo convenzionale, è determinata computando la superficie netta più la quota parte delle pareti al netto dei 30 cm indicati partendo dalla linea esterna d'ingombro delle pareti. Tale incremento non è applicabile alle pertinenze.».

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. La presente ordinanza si applica a tutte le domande per cui non sia intervenuto il relativo decreto di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della stessa.

2. Con riferimento agli interventi per cui alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo ai sensi del testo unico della ricostruzione privata, nonché ai sensi delle ordinanze previgenti e non siano scaduti i termini di ultimazione dei lavori, i soggetti interessati hanno facoltà, formulando espressa richiesta all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, di avva-

lersi delle disposizioni di maggior favore previste nella presente ordinanza. Tale facoltà è subordinata all'adeguamento dei contratti di diritto privato già stipulati alla disciplina dettata dalla presente ordinanza con riferimento ai termini di cui agli articoli 59 e 59-bis del testo unico della ricostruzione privata.

3. La richiesta di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste nella presente ordinanza deve essere presentata al competente Ufficio speciale della ricostruzione nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. L'Ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alla richiesta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, previa acquisizione dell'*addendum* contrattuale contenente la nuova disciplina dei termini.

4. Con riferimento agli interventi per cui sono scaduti i termini di ultimazione dei lavori secondo la previgente disciplina, il termine di ultimazione lavori è fissato al 31 dicembre 2026. In caso di mancata ultimazione dei lavori nel predetto termine, si applica la disciplina contenuta all'art. 59-bis del testo unico della ricostruzione privata introdotto con la presente ordinanza.

Art. 13.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.


Errata corrige: Il testo della presente ordinanza è stato corretto rispetto al testo pubblicato fino al 7 maggio 2026 per l'eliminazione di errori materiali e per il coordinamento con le attività di revisione autorizzate in Cabina.

Roma, 8 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1596

26A02970



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2026.

Istituzione ed attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3 ed attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante «Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse»;

Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro per il Tesoro, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 14 ottobre 1972, recante «Approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545»;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio prot. n. 28870 del 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, recante «Attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari»;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e, in particolare, il comma 1 in forza del quale «L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ... a decorrere dal 1° dicembre 2012»;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e, in particolare, il comma 40, il quale prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del-

le entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545», nonché il successivo comma 41, il quale dispone che «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile: a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento», nonché «b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile»;

Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto 27 ottobre 2017, emanato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 2017, recante «Individuazione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso»;

Vista la legge 7 aprile 2025, n. 56, recante «Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946», che ha abrogato, tra gli altri, l'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, concernente «Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 71496 del 27 febbraio 2026, recante «Attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari e individuazione dei soggetti deputati alla nomina dei sostituti del Conservatore dei registri immobiliari e del Conservatore del registro dei pegni mobiliari non possessori»;

Rilevata l'esigenza di istituire e attivare la sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3 e di attivare la sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno, presso le quali conservare le categorie di registri e di documenti previste dal citato decreto 27 ottobre 2017;



Dispongono:

Art. 1.

Istituzione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3

1. A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita per la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3 la relativa sezione stralcio.

Art. 2.

Attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3 relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970

1. È attivata la sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3, con decorrenza 20 luglio 2026, relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970, istituita dall'art. 1 del presente provvedimento interdirigenziale.

2. Dalla medesima data, la sezione stralcio assume in carico i registri e i documenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i servizi di pubblicità immobiliare di Napoli 3.

Art. 3.

Attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970

1. È attivata la sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno, con decorrenza 20 luglio 2026, relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970, istituita con provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017.

2. Dalla medesima data la sezione stralcio assume in carico i registri e i documenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i servizi di pubblicità immobiliare di Salerno.

Art. 4.

Ubicazione e funzioni

1. Le sezioni stralcio di cui al presente provvedimento sono ubicate in Salerno, presso il Polo unico finanziario - via degli Uffici Finanziari n. 7.

2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, numero 2.3, del provvedimento direttoriale 27 febbraio 2026, le funzioni di conservatore dei registri immobiliari nelle sezioni stralcio sono svolte da uno o più sostituti nominati dal competente direttore regionale.

Art. 5.

Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2026

*Il direttore
dell'Agenzia delle entrate*
CARBONE

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia*
GIAMMARRIA

26A03068

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

DELIBERA 18 marzo 2026.

Parere sul contratto di programma 2023-2026 tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. (AdB), relativo all'Aeroporto di Bologna, ex articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014. (Delibera n. 14/2026).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

NELLA SEDUTA DEL 18 MARZO 2026

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 687, ai sensi del quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito ENAC, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, e l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata



dall'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni, che ha previsto che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito ENAC;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che all'art. 1, comma 1, lettera e) demanda a questo Comitato, tra l'altro, la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità» e successive modificazioni, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;


Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli» convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni al fine di favorire, tra l'altro, la trasparenza delle tariffe aeree e di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza degli effettivi costi del servizio;

Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che, tra l'altro, istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;

Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;

Visto l'art. 37, comma 6-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che, nel demandare all'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito ART, le funzioni di regolazione economica del settore e di vigilanza, precisa che restano ferme le competenze di questo Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma e degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;



Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale è stata recepita la succitata direttiva 2009/12/CE e che, in particolare:

1. all'art. 71, comma 5, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta;

2. all'art. 76, comma 1, prevede che «Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'art. 80, comma 1»;

3. all'art. 80, comma 1, prevede che: «L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

a. correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b. consultazione degli utenti aeroportuali;

c. non discriminazione;

d. orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e *standard* di servizio reso»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'art. 1 che, al comma 11, prevede che «per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, recante «Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art. 698 del codice della navigazione»;

Considerata la sentenza della Corte costituzionale 21 gennaio 2016, n. 7, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della regione sui contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»;

Visti i pareri del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, numeri 2, 3, 4 e 5 del 26 novembre 2018, confermati con il parere NARS n. 1 del 19 marzo 2019, con i quali il NARS ha ritenuto che i contratti di programma del settore aeroportuale potessero essere sottoposti a questo Comitato;


Visto l'art. 202, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che, in considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, è prorogata di due anni;

Visto il parere del 20 novembre 2020, n. 1908, con il quale il Consiglio di Stato ha ribadito la competenza del CIPESS (allora CIPE) a pronunciarsi sui contratti di programma anche nell'attuale quadro di *governance* settoriale, riconoscendo come «persistente la competenza del CIPE, pur dopo la costituzione della nuova Autorità di vigilanza sui trasporti, ancorché limitata ai profili non tariffari concernenti gli impegni che le società concessionarie assumono allo scopo di assicurare lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture e al fine di garantire adeguati livelli dei servizi aeroportuali, in coerenza con le direttive ENAC», e ravvisando che «le funzioni del CIPE, in *subiecta materia*, sono state fatte salve dalla legislazione speciale di settore, che le pone in sinergia e in stretto raccordo con lo svolgimento delle funzioni di vigilanza governativa demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la deliberazione 28 marzo 2022, n. 12, con la quale l'ENAC ha approvato un nuovo schema-tipo di contratto di programma ai sensi del sopra citato decreto-legge n. 133 del 2014;

Vista la delibera ART 13 luglio 2023, n. 120, recante «Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna - periodo tariffario 2023 - 2026. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida



per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;

Vista la nota 26 ottobre 2023, n. 92494, con la quale il DIPE ha chiesto al MIT «di fornire un quadro generale, riepilogativo e di dettaglio, relativo allo stato delle procedure di aggiornamento e approvazione dei contratti di programma aeroportuali, con particolare riferimento agli aeroporti di competenza del CIPESS»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che prevede che la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'ENAC, svolga le funzioni di competenza del Ministero nell'ambito delle attività, tra le altre, dei contratti di programma con gli enti vigilati;

Vista la nota del 14 febbraio 2024, n. 6553, con la quale il MIT ha trasmesso lo stato di aggiornamento dei contratti di programma aeroportuali nel quale, con riferimento all'aeroporto di Bologna ha informato che «è in corso di indizione la Conferenza di servizi istruttoria presso il MIT con tutti i soggetti competenti ad esprimersi (MIT-MEF-ENAC-Regione)»;

Vista la delibera della giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 757 del 19 maggio 2025 con cui è stato espresso il parere favorevole in merito al contratto di programma;

Vista la nota 14 luglio 2025, n. 24596, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di contratto di programma, e relativi allegati, tra l'ENAC e la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a., di seguito AdB, chiedendo a questo Comitato di esprimere un parere;

Vista la nota 28 luglio 2025, n. 8597, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, integrazioni istruttorie;

Vista la nota 3 ottobre 2025, n. 10773, con la quale il DIPE ha sollecitato al MIT la risposta alla richiesta formulata il 28 luglio;

Vista la nota del 7 ottobre 2025, n. 6316, con la quale il MIT ha fatto presente di aver richiesto all'ENAC ulteriori chiarimenti e integrazioni, poiché le informazioni che erano state fornite da ENAC in data 28 agosto 2025, non erano esaustive rispetto alle richieste del DIPE;

Vista la nota del 19 novembre 2025, n. 12707 con la quale il DIPE ha nuovamente sollecitato la richiesta di integrazioni formulata il 28 luglio;

Vista la nota 19 gennaio 2026, n. 497, con la quale il DIPE ha chiesto al MIT, aggiornamenti in merito alle istruttorie in corso e alle procedure di stipula relative ai contratti di programma aeroportuali;

Vista la nota del 12 febbraio 2026, n. 4712, con la quale il MIT ha inviato le integrazioni documentali e fornito i chiarimenti istruttori;

Vista la nota del 18 febbraio 2026, n. 5332, con la quale il MIT ha fornito indicazioni di massima sullo stato di aggiornamento di alcuni contratti di programma aeroportuali, fra i quali l'aeroporto di Bologna;

Visti gli allegati al contratto di programma ed in particolare:

- 1) la scrittura integrativa al contratto di programma ENAC e AdB;
- 2) il piano quadriennale degli interventi;
- 3) il piano della qualità;
- 4) il piano della tutela ambientale;
- 5) il piano economico-finanziario;
- 6) il piano di sviluppo funzionale del terminal;
- 7) la determinazione della misura delle penali;
- 8) i criteri per l'individuazione degli investimenti strategici ai fini dell'applicazione della remunerazione incrementale;
- 9) la modalità di calcolo dei requisiti di solidità patrimoniale;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e degli allegati trasmessi, e in particolare che:


1. in forza della convenzione n. 98 del 12 luglio 2004 e del decreto interministeriale n. 7 del 15 marzo 2006, AdB è affidataria della gestione dell'aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi fino al 28 dicembre 2044, data prorogata sino al 28 dicembre 2046 dall'art. 202, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020;

2. in data 6 ottobre 2023 la società AdB e l'ENAC hanno sottoscritto, per il periodo regolatorio 2023-2026, il contratto di programma ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014 e degli articoli 698 e 704 del codice della navigazione;

3. con nota prot. n. 35984-P del 13 marzo 2024 l'ENAC ha chiesto ad AdB di procedere ad una revisione della documentazione tecnica allegata al contratto di programma precedentemente sottoscritto vista la significativa variazione dell'andamento del traffico registrato nell'annualità 2023 e dei numerosi progetti presentati per l'approvazione non ricompresi o difformi da quelli presenti nel documento sottoscritto;

4. in data 15 aprile 2025, si è svolta la conferenza dei servizi istruttoria, al termine della quale il contratto di programma è stato considerato rispondente ai requisiti normativamente previsti;

5. il contratto prevede un piano di investimenti il cui valore complessivo, nel periodo 2023-2026, ammonta a 198,49 milioni di euro, senza la previsione di contributi pubblici, riguardanti la realizzazione di una serie di opere, riferite alle diverse infrastrutture *airside* e *landside*, al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale per supportare la capacità aeroportuale in base alla crescita del traffico, incrementare il livello qualitativo dei servizi offerti al passeggero, efficientare l'operatività aeroportuale e promuovere progetti di innovazione tecnologica;



6. il Piano quadriennale degli interventi, proposto dalla società «Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a.» prevede la realizzazione di una serie di opere, riferite alle diverse infrastrutture *airside* e *landside*, articolato secondo la seguente ripartizione:

Categoria interventi	2023-2026
Infrastrutture di volo	17.983.419
Terminal + Piano utilizzo dell'aerostazione (PUA)	69.554.998
Altri edifici	4.265.230
Reti ed impianti	9.237.071
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	37.549.125
<i>Security</i>	0
Piano delle manutenzioni straordinari	25.192.646
Altri interventi	13.022.335
Piano della qualità	1.005.656
Piano dell'ambiente	2.151.726
Cargo	2.138.548
Totale escluse forniture	182.100.752
Forniture	16.392.858
Totale	198.493.610

7. l'ENAC ha riconosciuto a sei interventi, dal costo complessivo di 16,58 milioni di euro, la remunerazione incrementale del WACC sulla base delle linee guida 23 marzo 2023 dell'ENAC;

8. dalla relazione sugli esiti della conferenza dei servizi, emerge che l'importo complessivo per la realizzazione degli interventi del Piano per la tutela ambientale per il quadriennio 2023-2026, è pari a circa 2,15 milioni di euro, e che tali investimenti riguardano, in particolare:

il risparmio energetico, con la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (LED, fluorescenti);

la produzione di energia alternativa da fonte rinnovabile tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri;

la gestione e trattamenti dei rifiuti mediante implementazione di buone pratiche per la raccolta differenziata;

l'addestramento del personale;

9. il Piano economico finanziario annesso al contratto è stato redatto secondo lo schema fornito da ENAC, assumendo come anno base il 2021 e come anno ponte il 2022;

10. la previsione di traffico, a seguito della revisione richiesta da ENAC con nota 13 marzo 2024, n. 35984, prevede che il traffico passeggeri, consuntivato in 9,96 milioni di passeggeri nel 2023, cresca fino a 10,12 milioni nel 2024 e a 10,24 milioni nel 2026;

11. secondo i dati a consuntivo pubblicati da Assaeroporti già nel 2024 il numero di passeggeri dell'Aeroporto di Bologna aveva registrato un aumento a 10,76 milioni di passeggeri, cresciuti ulteriormente nel 2025 fino a 11,13 milioni di passeggeri;

Visto il parere NARS n. 1 dell'11 marzo del 2026, con le prescrizioni e le raccomandazioni dal medesimo proposte;

Considerato che nel parere NARS emerge che:

1. il totale incrementi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali previsti nel PEF per il quadriennio 2023-26, è di circa 184,7 milioni di euro e non risulta pienamente corrispondente alle previsioni riportate nel Piano quadriennale degli interventi 2023-2026 che indicano un importo complessivo degli investimenti, al netto delle forniture, pari a 182,1 milioni di euro;

2. il Piano della qualità dettaglia i benefici e i miglioramenti attesi, in termini di qualità e regolarità dei servizi aeroportuali, connessi alla realizzazione delle opere e delle attività previste nel Piano degli interventi 2023-2026, tali benefici sono espressi in termini quantitativi, attraverso l'individuazione di specifici indicatori di prestazione valorizzati e i relativi valori *target*;

3. il Piano della tutela ambientale descrive gli impatti sulla sostenibilità ambientale degli interventi previsti nel Piano degli investimenti, illustrando gli indicatori ambientali scelti dal gestore per il monitoraggio delle prestazioni operative;

4. è in particolare necessario «porre in essere tutte le azioni volte a realizzare un percorso amministrativo che consenta l'espressione del CIPESS e l'approvazione del CdP con decreto interministeriale, a seguito delle attività di specifica competenza dell'ENAC e dell'ART, in una data antecedente rispetto alla decorrenza dell'efficacia del contratto di programma»;


Considerato il suddetto parere NARS n. 1 del 2026, del quale questo Comitato condivide le conclusioni;

Considerata la complessità dell'*iter* procedurale di approvazione dei contratti di programma aeroportuali e le tempistiche necessarie per concludere il procedimento che possono comportare un disallineamento delle tempistiche di approvazione rispetto alla vigenza dei medesimi contratti ed al periodo di regolazione;

Considerato che, nonostante il contratto di programma oggetto del presente parere sia prossimo alla scadenza del periodo regolatorio in esso previsto, appare comunque necessaria l'espressione del parere di questo Comitato per adempiere alla funzione ad esso attribuita nonché per concludere l'*iter* procedurale attraverso l'emanazione del decreto di approvazione MIT di concerto con il MEF;

Ritenuta l'opportunità di integrare le prescrizioni contenute nel parere n. 1 del 2026 al fine garantire che il procedimento di approvazione dei futuri contratti di programma prenda avvio e si concluda prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante



«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Esprime parere

1. Sullo schema di contratto di programma tra Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (AdB) S.p.a., per

il periodo 2023-2026, con prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui al parere NARS n. 1 dell'11 marzo 2026, posto a base del presente parere, che il Comitato fa proprio e che si intende integralmente richiamato e che si riportano come di seguito:

1.1. prescrivere al Ministero istruttore di svolgere le opportune verifiche con l'ENAC in ordine alle note richiamate tra i visti e ai riferimenti presenti nell'art. 2 alla documentazione tecnica della scrittura privata al fine di garantire la coerenza degli atti;

1.2. prescrivere al Ministero istruttore di svolgere le opportune verifiche con l'ENAC in relazione alle discrasie relative agli importi delle macro-categorie di interventi presenti nel Piano quadriennale degli investimenti 2023-2026 tra la scheda A e la documentazione prodotta;

1.3. prescrivere al Ministero istruttore e per suo tramite ad ENAC di effettuare le necessarie verifiche in merito alla discrasia tra gli incrementi delle immobilizzazioni risultanti dal PEF e gli investimenti, al netto delle forniture, previsti dal nuovo Piano quadriennale degli interventi.

2. Si prescrive che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta a questo Comitato, e previamente alla Regione Emilia-Romagna, entro un termine congruo rispetto ai termini previsti per il rinnovo dall'art. 3, comma 3, del contratto di programma, e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo trimestre dell'ultimo anno del periodo regolatorio, la documentazione necessaria ad esprimere il parere di competenza sul contratto di programma relativo al quadriennio regolatorio successivo al periodo 2027-2030.

3. Si raccomanda che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 - e l'ENAC - nell'esercizio delle proprie funzioni di regolazione tecnica e vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 250 del 1997, e all'art. 2 del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 - monitorino l'esecuzione del contratto di programma, con particolare riferimento agli investimenti, all'andamento gestionale e alla solidità patrimoniale e finanziaria, al fine di evitare squilibri.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al contratto di programma in esame.


Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 744

26A02981



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ryaltris»

Estratto determina IP n. 370 del 4 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale RYALTRIS 25 microgrammes/600 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale 1 flacon de 30 ml (240 pulvérisations) dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 302 405 9 5, intestato alla società Glenmark Pharmaceuticals S.R.O. Hvezdova 1716/2B Prague 4, 140 78 Repubblica Ceca e prodotto da Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova 143, 566 17 Vysoke Myto, Repubblica Ceca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola - Isola I, Torre I, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: RYALTRIS «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Codice A.I.C.: 053087019 (in base 10), 1LN2TC (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione:

ogni erogazione (dose liberata dall'erogatore) contiene:

principio attivo: mometasone furoato monoidrato equivalente a 25 microgrammi di mometasone furoato e olopatadina cloridrato equivalente a 600 microgrammi di olopatadina;

eccipienti: cellulosa microcristallina (E 460), carmellosa sodica (E 466), sodio fosfato bibasico eptaidrato (E 339), cloruro di sodio, benzalconio cloruro, glicerolo, disodio edetato, polisorbato 80 (E 433), acido cloridrico (E 507), idrossido di sodio (E 524) e acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RYALTRIS «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Codice A.I.C.: 053087019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RYALTRIS «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Codice A.I.C.: 053087019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il

produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02961

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tecentriq»

Estratto determina IP n. 369 del 4 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale TECENTRIQ 1200 mg *Concentrate for solution for infusion* - 1 vial autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/17/1220/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate.

Confezione: TECENTRIQ 1200 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 20 ml (60 mg/ml) - 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 053074011 (in base 10) 1LMQ2V (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: un flaconcino da 20 ml di concentrato contiene:

principio attivo: 1200 mg di atezolizumab. (*Atezolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG1 ingegnerizzato Fc diretto contro il ligando 1 (L1) del recettore di morte cellulare programmata (*Programmed cell Death, PD*) ed è prodotto in cellule ovariche di criceto cinese tramite tecnologia del DNA ricombinante.);

eccipienti: ialuronidasi umana ricombinante (rHuPH20) L-istidina Acido acetico L-metionina Polisorbato 20 Saccarosio Acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Tecentriq» 1200 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 20 ml (60 mg/ml) - 1 flaconcino;

codice A.I.C.: 053074011;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tecentriq» 1200 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 20 ml (60 mg/ml) - 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 053074011.

OSP-medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02962

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor e acido acetilsalicilico, «Turcer».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 178/2026 del 5 giugno 2026

Codice pratica: DC/2024/507.

Procedura europea n. SE/H/2603/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TURCER, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7 20121, Milano, Italia.

Confezioni:

«90 mg/50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051724019 (in base 10) 1KBHRM (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051724021 (in base 10) 1KBHRP (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 200 (4X50) capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051724033 (in base 10) 1KBHS1 (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 28X1 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051724045 (in base 10) 1KBHSF (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 56X1 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051724058 (in base 10) 1KBHSU (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 168X1 (3X56X1) capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051724060 (in base 10) 1KBHSW (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 180 capsule in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051724072 (in base 10) 1KBHT8 (in base 32).

Principio attivo: TICAGRELOR E ACIDO ACETILSALICILICO.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharos MT Ltd.

HF62X, Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia BBG3000, Malta;

Pharos Pharmaceutical Oriented Services Ltd,

Thesi Loggos, Lesvou str (end), Industrial Zone, Metamorfossi, Attiki, 144 52 - Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.


Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 1° ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02963

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Rifinah», «Rifadin» e «Rifater».*Estratto determina AAM/PPA n. 322/2026 del 5 giugno 2026*

Sono autorizzate le seguenti variazioni relativamente ai medicinali RIFINAH (A.I.C. 025377), RIFADIN (A.I.C. 021110) e RIFATER (A.I.C. 026981) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

VN2/2025/161.

Procedura: PT/H/xxxx/WS/154.

Variazione: tipo II C.I.4 - Modifiche ai paragrafi 4.3 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per l'aggiornamento del testo armonizzato sulle informazioni relative all'interazione tra rifampicina e gli antiretrovirali «Cabotegravir», «Fostemsavir» e «Lenacapavir».

VN2/2025/84 (impatto solo su RIFADIN A.I.C. 021110).

Procedura: NL/H/xxxx/WS/1116.

Variazione: Tipo II C.I.4 - Modifica dei paragrafi 4.4, 4.6 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per includere le raccomandazioni del SWP (EMA/CHMP/SWP/74077/2020), aggiornate il 30 Marzo 2023 concernenti potenziale genotossico e la durata del periodo di contraccezione.

Modifiche del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per l'aggiornamento del testo armonizzato.

Modifica del paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiornamento delle informazioni sulla mutagenesi e sulla cancerogenesi.

N1B/2026/185.

Variazione: Tipo IB C.3.b - Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in accordo all'esito della procedura PSUSA/00002640/202503.

Codici pratica: VN2/2025/161, VN2/2025/84, N1B/2026/185.

Codice procedura Europea: PT/H/xxxx/WS/154, NL/H/xxxx/WS/1116.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in viale L. Bodio, 37/b, 20158 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02976

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Lansoprazolo EG Stada».*Estratto determina AAM/PPA n. 323/2026 del 5 giugno 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo stato di riferimento (RMS):

n. 2 variazioni di tipo II, C.I.2.b: modifica stampati in linea con il prodotto di riferimento (modifica dei paragrafi n. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo).

Altre modifiche editoriali e per adeguamento al QRD *template* ai paragrafi n. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.2, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ai corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale LANSOPRAZOLO EG STADA (A.I.C. 044145) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura: ES/H/0628/001-002/II/020/G.

Codice pratica: VC2/2024/165.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6, 20136 - Milano, MI, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-



no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02977

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilfenidato, «Noku».

Estratto determina AAM/PPA n. 324/2026 del 5 giugno 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale «NOKU» nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate:

confezioni:

«18 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino

A.I.C. n. 052061165 (base 10) 1KNSZF (base 32)

«27 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino

A.I.C. n. 052061177 (base 10) 1KNSZT (base 32)

«36 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino

A.I.C. n. 052061189 (base 10) 1KNT05 (base 32)

«45 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino

A.I.C. n. 052061191 (base 10) 1KNT07 (base 32)

«54 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino

A.I.C. n. 052061203 (base 10) 1KNT0M (base 32)

Principio attivo: metilfenidato

Codice di procedura: SE/H/1912/001-005/IB/028

Codice pratica: C1B/2026/9

Titolare A.I.C.: Exeltis Italia S.r.l., codice fiscale 09225620963, con sede legale e domicilio fiscale in Via San Bovio, 3, 20054 Segrate (MI), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RMR» (Ricetta Ministeriale a Ricalco) medicinale soggetto a prescrizione da parte dei seguenti specialisti: neuropsichiatra infantile e psichiatra, con prescrizione su Ricettario ministeriale a ricalco.

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02978

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lisdexamfetamina dimesilato, «Minalix».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 182 del 9 giugno 2026

Codice pratica: DC/2024/579.

Procedura europea n. SE/H/2715/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MINALIX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale via Pinciana n. 25 - 00198, Roma, Italia.

Confezioni:

«20 mg capsule rigide» 10 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811014 (in base 10) 1KF4Q6 (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811026 (in base 10) 1KF4QL (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811038 (in base 10) 1KF4QY (in base 32);

«30 mg capsule rigide» 10 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811040 (in base 10) 1KF4R0 (in base 32);

«30 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811053 (in base 10) 1KF4RF (in base 32);

«30 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811065 (in base 10) 1KF4RT (in base 32);

«40 mg capsule rigide» 10 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811077 (in base 10) 1KF4S5 (in base 32);

«40 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811089 (in base 10) 1KF4SK (in base 32);

«40 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811091 (in base 10) 1KF4SM (in base 32);

«50 mg capsule rigide» 10 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811103 (in base 10) 1KF4SZ (in base 32);

«50 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811115 (in base 10) 1KF4TC (in base 32);



«50 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811127 (in base 10) 1KF4TR (in base 32);

«60 mg capsule rigide» 10 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811139 (in base 10) 1KF4U3 (in base 32);

«60 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811141 (in base 10) 1KF4U5 (in base 32);

«60 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811154 (in base 10) 1KF4UL (in base 32);

«70 mg capsule rigide» 10 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811166 (in base 10) 1KF4UY (in base 32);

«70 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811178 (in base 10) 1KF4VB (in base 32);

«70 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051811180 (in base 10) 1KF4VD (in base 32).

Principio attivo: lisdexamfetamina dimesilato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Pliva Croatia Ltd. Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagabria, Croazia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RMR - Medicinale soggetto a prescrizione medica speciale con Ricetta ministeriale a ricalco.

Modalità di impiego

La prescrizione del medicinale viene limitata, ai sensi dell'art. 14, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, agli specialisti in neuropsichiatria infantile e in psichiatria operanti in centri di riferimento per la ADHD individuati dalle regioni e province autonome.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche



limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo 21 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02984

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 16 giugno 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche all'art. 47 della Costituzione in materia di garanzia dell'uso del denaro contante avente corso legale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dello studio legale Antinozzi, sito in Roma, via Antonio Gramsci, 20 - 00197.

26A03125

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Modifica ordinaria del disciplinare della indicazione geografica protetta (IGP) dei prodotti agricoli «Patata della Sila» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e del decreto 22 dicembre 2025.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, comma 1, e 22, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025:

a) si avvisa che è stata presentata una domanda di modifica ordinaria del disciplinare della indicazione geografica protetta (IGP) dei prodotti agricoli «Patata della Sila» e che i documenti previsti dal combinato disposto degli articoli 11, comma 1, e 22, comma 5, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025 sono stati pubblicati in data 8 giugno 2026 sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nella sezione «Pubblicità legale»;

b) si avverte che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla suddetta data di pubblicazione della domanda sul sito internet del Ministero, può presentare opposizione alla domanda presso il Ministero. L'opposizione, da redigere in conformità al modello previsto nell'allegato VII/C al decreto ministeriale 22 dicembre 2025, è trasmessa, a pena di irricevibilità, all'indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it

c) il collegamento ipertestuale alla pagina del sito internet del Ministero in cui i documenti di cui alla lettera a) sono pubblicati è il seguente:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24688>

Le informazioni relative al presente procedimento ed il provvedimento conclusivo dello stesso saranno pubblicati esclusivamente sulla pagina sopra indicata del sito internet del Ministero.

26A02964

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riconoscimento dell'associazione di protezione ambientale denominata «5 Terre Academy O.D.V.»

Con decreto ministeriale n. 177 del 4 giugno 2026 è individuata l'associazione denominata «5 Terre Academy O.D.V.», con sede legale in Riomaggiore (SP), Via Rollandi n. 232 – codice fiscale 91068120111, quale associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

26A02980

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario Diocesano di Santa Lucia - Divina Misericordia, in Caserta, frazione Centurano.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario Diocesano di Santa Lucia - Divina Misericordia, con sede in Caserta, frazione Centurano.

26A02975

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione «Fondazione Caritas Veronese», in Verona.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione «Fondazione Caritas Veronese», con sede in Verona.


26A02985

Fusione per incorporazione della Parrocchia S. Bernardo nella Parrocchia Santi Ambrogio e Antonio, entrambe in Casnate con Bernate, con contestuale mutamento della denominazione in Parrocchia Santi Antonio e Bernardo.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Cardinale Vescovo di Como ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia S. Bernardo nella Parrocchia Santi Ambrogio e Antonio, entrambe con sede in Casnate con Bernate (CO), che contestualmente muta la denominazione in Parrocchia Santi Antonio e Bernardo.

La Parrocchia Santi Antonio e Bernardo (già Parrocchia Santi Ambrogio e Antonio) subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia S. Bernardo, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A02986



Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Martino, in Valgrana, della Parrocchia di S. Ambrogio e della Parrocchia di S. Anna, in Castelmagno, della Parrocchia di S. Michele, in Montemale, della Parrocchia di S. Giacomo, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, della Parrocchia di S. Pietro in Vincoli e della Parrocchia di S. Lucia, in Monterosso Grana e della Parrocchia di S. Ponzio, in Pradleves nella Parrocchia Santa Maria della Valle, in Valgrana.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il vescovo di Cuneo-Fossano ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Martino, con sede in Valgrana (CN), della Parrocchia di S. Ambrogio e della Parrocchia di S. Anna, con sede in Castelmagno (CN), della Parrocchia di S. Michele, con sede in Montemale (CN), della Parrocchia di S. Giacomo, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, della Parrocchia di S. Pietro in Vincoli e della Parrocchia di S. Lucia, con sede in Monterosso Grana (CN) e della Parrocchia di S. Ponzio, con sede in Pradleves (CN) nella Parrocchia Santa Maria della Valle, con sede in Valgrana (CN).

La Parrocchia Santa Maria della Valle subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Martino, alla Parrocchia di S. Ambrogio, alla Parrocchia di S. Anna, alla Parrocchia di S. Michele, alla Parrocchia di S. Giacomo, alla Parrocchia di S. Giovanni Battista, alla Parrocchia di S. Pietro in Vincoli, alla Parrocchia di S. Lucia ed alla Parrocchia di S. Ponzio, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile ed il relativo patrimonio è devoluto secondo le modalità disposte dal richiamato provvedimento canonico.

26A02987

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione delle medaglie d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto presidenziale n. 141 datato 28 maggio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Vice Brigadiere Giuseppe Conte, nato il 18 aprile 1980 a Mesagne (BR), con la seguente motivazione:

«Addetto ad aliquota operativa di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, libero dal servizio, con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, non esitava a porsi all'inseguimento dei malviventi in fuga, fornendo costanti e determinanti elementi per la loro individuazione. Incurante della propria incolumità, nonostante i ripetuti speronamenti subiti da parte di uno dei veicoli dei rapinatori, persisteva nell'azione fino a quando l'estrema pericolosità delle manovre avversarie lo costringeva a desistere. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei carabinieri». Province di Brindisi e Lecce, 9 febbraio 2026.

Con decreto presidenziale n. 142 datato 28 maggio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Brigadiere Pancrazio Fortunato, nato l'11 maggio 1968 a San Pancrazio Salentino (BR), con la seguente motivazione:

«Addetto a Stazione distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, non esitava, unitamente ad altri militari, a porsi all'inseguimento di due malviventi che esplodevano colpi d'arma da fuoco contro gli operanti. Incurante della propria incolumità, persisteva nell'azione fino a quando l'estrema pericolosità delle manovre dei malfattori lo costringeva a desistere per salvaguardare la sicurezza dei cittadini presenti in strada. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei carabinieri». Province di Brindisi e Lecce, 9 febbraio 2026.

Con decreto presidenziale n. 143 datato 28 maggio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Brigadiere Luca Petruzzo, nato il 20 agosto 1972 a Lecce, con la seguente motivazione:

«Addetto a Stazione distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, non esitava, unitamente ad altri militari, a porsi all'inseguimento di due malviventi che esplodevano colpi d'arma da fuoco contro gli operanti. Incurante della propria incolumità, persisteva nell'azione fino a quando l'estrema pericolosità delle manovre dei malfattori lo costringeva a desistere per salvaguardare la sicurezza dei cittadini presenti in strada. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei carabinieri». Province di Brindisi e Lecce, 9 febbraio 2026.

Con decreto presidenziale n. 144 datato 28 maggio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Brigadiere Alberto Candini, nato il 6 agosto 1967 a Lequile (LE), con la seguente motivazione:

«Addetto a Sezione radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, non esitava, unitamente ad altri militari, a porsi all'inseguimento di due malviventi che, dopo aver esploso colpi d'arma da fuoco contro una pattuglia dell'Arma dei carabinieri, si erano dati alla fuga nelle campagne. Incurante della propria incolumità, persisteva nell'azione, riuscendo a raggiungere uno dei rapinatori e a trarlo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei carabinieri». Province di Brindisi e Lecce, 9 febbraio 2026.

Con decreto presidenziale n. 145 datato 28 maggio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Vice Brigadiere Massimiliano Patarnello, nato il 3 marzo 1974 a Lecce, con la seguente motivazione:


«Addetto a Sezione radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, non esitava, unitamente ad altri militari, a porsi all'inseguimento di due malviventi che, dopo aver esploso colpi d'arma da fuoco contro una pattuglia dell'Arma dei carabinieri, si erano dati alla fuga nelle campagne. Incurante della propria incolumità, persisteva nell'azione, riuscendo a raggiungere uno dei rapinatori e a trarlo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei carabinieri». Province di Brindisi e Lecce, 9 febbraio 2026.

Con decreto presidenziale n. 146 datato 28 maggio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri all'Appuntato scelto qualifica speciale Vito Serrano, nato il 21 gennaio 1973 a Montesano Salentino (LE), con la seguente motivazione:

«Addetto a Sezione radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, non esitava, unitamente ad altri militari, a porsi all'inseguimento di due malviventi che, dopo aver esploso colpi d'arma da fuoco contro una pattuglia dell'Arma dei carabinieri, si erano dati alla fuga nelle campagne. Incurante della propria incolumità, persisteva nell'azione, riuscendo a raggiungere uno dei rapinatori e a trarlo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei carabinieri». Province di Brindisi e Lecce, 9 febbraio 2026.

Con decreto presidenziale n. 147 datato 28 maggio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri all'Appuntato Andrea Pierri, nato il 30 ottobre 1990 a Mesagne (BR), con la seguente motivazione:

«Addetto a Sezione radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, non esitava, unitamente ad altri militari, a porsi all'inseguimento di due malviventi che, dopo aver esploso colpi d'arma da fuoco contro una pattuglia dell'Arma dei carabinieri, si erano dati alla fuga nelle campagne. Incurante della propria incolumità, persisteva



nell'azione, riuscendo a raggiungere uno dei rapinatori e a trarlo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei carabinieri». Province di Brindisi e Lecce, 9 febbraio 2026.

Con decreto presidenziale n. 148 datato 28 maggio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Brigadiere Capo Donato Russo, nato il 15 gennaio 1970 a Lecce, con la seguente motivazione:

«Addetto a Sezione operativa di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, non esitava, da solo, a porsi all'inseguimento di un malvivente che, dopo aver esploso colpi d'arma da fuoco contro una pattuglia dell'Arma dei carabinieri, si era dato alla fuga nelle campagne. Incurante della propria incolumità, persisteva nell'azione, riuscendo a raggiungerlo e a trarlo in arresto dopo violenta colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei carabinieri». Province di Brindisi e Lecce, 9 febbraio 2026.

26A02969

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

Con ordinanza n. 274 del 4 maggio 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 18 maggio 2026 al numero 1553, avente ad oggetto «Modifiche all'Allegato I dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», l'Allegato I all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 è modificato, e conseguentemente aggiornato, con la rimodulazione degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al [link https://sisma2016.gov.it/ordinanze](https://sisma2016.gov.it/ordinanze)

26A02966

Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023

Con ordinanza n. 278 del 4 maggio 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 15 maggio 2026 al numero 1538, avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023 e n. 129 del 13 dicembre 2022», sono modificati l'allegato B dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e l'allegato A1 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 con la rimodulazione degli interventi, rispettivamente indicati negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al [link https://sisma2016.gov.it/ordinanze](https://sisma2016.gov.it/ordinanze)

26A02967

Integrazione dell'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022

Con ordinanza n. 279 del 4 maggio 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 22 maggio 2026 al numero 1597, avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022», l'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 è integrato con l'aggiunta degli interventi indicati all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al [link https://sisma2016.gov.it/ordinanze](https://sisma2016.gov.it/ordinanze)


26A02968

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 1 7 *

€ 1,00

